

FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE

(CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA)



CONTRIBUTI IN TEMA DI CONDIZIONE DEI PRATICANTI E DEI GIOVANI AVVOCATI ALL'INTERNO DEGLI STUDI LEGALI



ORGANISMO UNITARIO DELL'AVVOCATURA ITALIANA

INDICE

Introduzione

(Avv. Sandro Callegaro – Direttore Fondazione Forense Bolognese) pag. 4

(Avv. Michelina Grillo – Presidente Organismo Unitario Avvocatura) pag. 5

Analisi in merito alla posizione e al trattamento dei praticanti e dei giovani avvocati nel Regno Unito

(Avv. Alessandro Magliari) pag. 6

Analisi dell'esperienza francese in merito alla posizione e al trattamento dei praticanti e dei giovani avvocati

(Dott. Fabio Montalto) pag. 11

Analisi dell'esperienza spagnola in merito alla posizione e al trattamento dei praticanti e dei giovani avvocati

(Dott. Nicolò Tabanelli) pag. 16

Possibilità di configurare un contratto-tipo tra avvocato dominus e giovane avvocato, nonché tra avvocato dominus e praticante abilitato al patrocinio (con riferimenti a possibili modifiche da apportare all'ordinamento professionale)

(Dott.ssa Giada Gasparini) pag. 22

Possibilità di configurare un contratto tipo per praticanti e giovani avvocati che non ricada nel lavoro dipendente e che sia compatibile con l'autonomia del professionista

(Avv. Valentina Montanari) pag. 28

Possibilità di configurare un contratto tipo per i praticanti e i giovani avvocati che sia assoggettabile, quanto ai compensi, alla contribuzione alla Cassa

(Dott. Paolo Rendina) pag. 33

Bozza di contratto tra titolare dello studio e professionista collaboratore (Avv. Filippo Andreani)	pag. 41
Bozza di contratto di collaborazione legale (Dott.ssa Laura D'Angeli)	pag. 45
Bozza di contratto tra praticante e dominus (Avv. Serena Carroli)	pag. 51
Bozza di contratto tra giovane avvocato (con meno di tre anni di iscrizione all'albo) e dominus (Avv. Serena Carroli)	pag. 58

INTRODUZIONE

L'idea che ha originato il presente lavoro è nata in occasione della manifestazione “**Avvocati in Festa**”, organizzata nel prestigioso contesto di Palazzo Albergati dal Consiglio dell'Ordine di Bologna con la collaborazione della Fondazione Forense Bolognese il 21 giugno scorso.

Nell'ambito di tale riuscitissima manifestazione per la consegna delle Toghe d'oro, della Toga di platino al decano dell'Avvocature bolognese e al conferimento dei premi “Jacchia”, “Vighi” e “Lammioni”, attinenti ai risultati dell'esame di abilitazione professionale, la Fondazione Forense Bolognese ha lanciato in ambito locale il “1°Forum dei praticanti e giovani avvocati” sul tema: “**Professione a basso reddito e precarietà**”. Per prepararsi a tale avvenimento un movimento spontaneo di giovani avvocati e praticanti del Foro bolognese, incontrandosi presso la Fondazione Forense ha predisposto una serie di quesiti che ha poi sottoposto agli autorevoli relatori, generando così un confronto costruttivo, e proponendo, tra l'altro, l'introduzione di un contratto-tipo tra titolari degli studi legali e giovani avvocati e praticanti.

Ne è emerso il presente studio suddiviso in tre fasi. Nella prima vengono presentate le diverse realtà di Regno Unito, Spagna e Francia; nella seconda la possibilità di configurare un contratto-tipo tra avvocato e avvocato collaboratore di Studio, nonché tra avvocato e praticante abilitato al patrocinio, evidenziando le necessarie e conseguenti modifiche da apportare all'ordinamento professionale (mantenimento dell'autonomia professionale, assoggettabilità dei compensi alla contribuzione alla Cassa, per citarne alcuni); e nella terza fase infine, sono state predisposte delle bozze di possibili contratti tra le parti sopra evidenziate, avvocato titolare di Studio – avvocato collaboratore – praticante.

Un lavoro che, senza pretese, viene offerto alla riflessione dei colleghi, e per il quale esprimo comunque un sentito ringraziamento agli autori ed a quanti hanno con loro collaborato. Per loro, forze fresche ed entusiaste, anche il mio personale incitamento a mantenere questo interesse alle problematiche della nostra professione, ricercando forme e modi per una loro rapida soluzione, collaborando con e nelle associazioni ed istituzioni di categoria, vivendo, insomma, la professione in tutte le sue manifestazioni, anche quelle propositive ed innovative.

Avv. Sandro Callegaro
(Direttore della Fondazione Forense Bolognese)

L'Organismo Unitario dell'Avvocatura ha colto con entusiasmo ed interesse i preziosi spunti emersi dal dibattito svoltosi in occasione della manifestazione "**Avvocati in Festa**", con la quale il prestigioso Ordine bolognese, in collaborazione con la Fondazione, ha inteso riannodare i fili di una antica tradizione, celebrando nel medesimo contesto le toghe d'oro conferite agli iscritti, a coronamento di cinquant'anni di professione, e i riconoscimenti attribuiti ai giovani colleghi più meritevoli, all'esito degli esami di abilitazione, in un ideale passaggio di testimone tra tradizione e modernità, che intende esaltare la trasmissione dei saperi e della identità professionale.

Ha quindi ipotizzato, in prospettiva del dibattito che si svolgerà in Roma, nella seconda sessione del XXVIII Congresso Nazionale Forense, nei giorni 21/24 settembre oramai prossimi, uno sviluppo ed un utile ampliamento di quelle riflessioni, che un qualificato gruppo di giovani colleghi, raccogliendo l'invito, ha quindi trasfuso nei contributi qui raccolti e presentati.

Un'avvocatura matura e consapevole, ed ancor più gli organismi che hanno l'onore e l'onere di rappresentarla, non può non prestare ascolto, scevra da qualsivoglia preconconcetto, alla voce dei giovani, ed alle istanze ed aspettative che le fasce emergenti della professione, che ne rappresenteranno il futuro, con competenza e con spirito costruttivo vanno avanzando.

Vi è grande attesa che nuovi e crescenti bisogni, cui si tende anche con questo prezioso lavoro a dare possibili risposte, trovino adeguata soluzione e possano venire temperati nell'ambito di una riforma ordinamentale da troppo tempo attesa, che dovrà essere capace di coniugare i principi fondamentali della professione e la tutela del diritto di difesa che le è affidato dalla Carta Costituzionale, con ineludibili esigenze di equilibrato ammodernamento.

Nell'esprimere agli autori dei contributi che seguono vivo compiacimento per l'ottimo lavoro svolto e sincero ringraziamento per aver così favorito un dibattito documentato e vivace, mettendo a nudo alcuni dei più scottanti nodi della regolamentazione della professione, auspico che queste note siano soltanto primi passi di questi ed altri giovani colleghi, che vorranno e sapranno affiancare all'attività di studio un serio e fattivo impegno per la tutela dei diritti e per una sempre migliore preparazione ed incidenza della classe forense sui temi della professione e di politica della Giustizia.

Michelina Grillo
(*Presidente O.U.A.*)

ANALISI IN MERITO ALLA POSIZIONE E AL TRATTAMENTO DEI PRATICANTI E DEI GIOVANI AVVOCATI NEL REGNO UNITO

(Avv. Alessandro Magliari)

Nel Regno Unito, nonostante le spinte verso una liberalizzazione del mercato dei servizi legali proveniente dagli ambienti comunitari, l'opinione pubblica e le stesse istituzioni non hanno mai espresso particolari critiche all'impostazione consegnata alla tradizione, né è stato rilevato dalle statistiche che l'attuale situazione, contraddistinta da retaggi del passato, abbia creato vincoli o ostacoli alla concorrenza nel settore o alla affermazione degli stessi professionisti.

Vediamo in dettaglio come è la situazione nei diversi ordinamenti dello stato.

1. Inghilterra

Due sono le figure principali: A) solicitor (circa 60.000) e B) barrister (circa 6.000), le cui funzioni sono diverse come altresì la formazione professionale.

1.1 Solicitor

Funzioni: svolge varie funzioni giuridiche e giudiziarie, come (i) quella del notaio (responsabile delle formalità di trasferimento di immobili e delle successioni), pur se non svolge le funzioni di pubblico ufficiale, (ii) quella di avvocato (di norma esercita il suo patrocinio presso le Corti inferiori, le c.d. County Courts, tribunali regionali di prima istanza, e le Magistrates Courts, Corti in cui si giudicano le controversie minori in materie penali, ma dal 1990 se in possesso di apposita autorizzazione, possono patrocinare anche innanzi a Corti superiori) e (iii) quella di consulente giuridico.

Formazione divisa in più fasi: a) teorica, b) professionale, c) pratica.

Supervisor di tale formazione, la Law Society, il Lord Chancellor's Department, il Ministero della Giustizia.

a. teorica: (Academic Stage of Training) formazione di tipo universitario che prevede la laurea in giurisprudenza o altra di livello equivalente, per la quale, ai fini della equiparazione, è fondamentale lo studio di materie giuridiche. In tal caso, l'aspirante solicitor può ottenere l'equivalente della laurea in giurisprudenza seguendo un corso annuale (full-time) o biennale (part-time) e, a conclusione dello stesso, sostenere il Common Professional Examination (CPE), che permette di accedere sia alla professione del solicitor che

alla professione di barrister, o iscriversi a un corso di legge post-laurea. Tali corsi perseguono il fine di fornire agli studenti un insegnamento relativo a materie, quali trasferimenti immobiliari, successioni, contabilità, diritto societario, diritto del lavoro, diritto dei consumatori, procedura civile e procedura penale, considerate fondamentali dalla Law Society al fine del superamento dello stadio accademico.

Vocational Stage of Training: fase teorica ulteriore a cui si accede solo dopo aver ottenuto dalla Law Society, un certificato che attesti la conclusione e il buon esito dello stadio accademico.

b. professionale (The Legal Practise Course LPC): All' LPC si accede dopo aver ricevuto un certificato di iscrizione, il Certificate of student Enrolment, sempre dalla Law Society.

Ha durata di un anno (full-time) o di due-tre anni (part-time).

E' tenuto da 27 istituti controllati dalla Society con disponibilità di 8.000 posti circa.

Il corso abbina insegnamenti teorici a esercitazioni pratiche (redazioni di documenti), nonché colloqui e consulenze.

c. pratica (Training Contract): ultimo passo al fine di divenire membro della categoria dei solicitor. Ha durata di due anni (full-time) quattro (part-time) da compiersi presso lo studio di un solicitor o di uno studio associato (autorizzati dalla Law Society).

Il tirocinante, che deve essere ricompensato con un minimo salariale che non deve scendere al di sotto della somma stabilita dalla Law Society, è obbligato a frequentare un ulteriore corso, il Professional Skills Course (PSC) che ha ad oggetto i seguenti insegnamenti.

1) Financial e Business Skills; 2) Advocacy e Communication Skills; 3) Ethics e Client Responsibilities.

Formazione permanente: obbligatoria per tutti i solicitors ed è corrispondente a venti ore di corso, ogni anno organizzata dal College of Law.

Per avvocati stranieri, lo stesso College ogni anno organizza, per soli venti posti e con finanziamento di borse di studio da parte del British Council, una formazione in diritto inglese della durata di sei mesi.

Costo della formazione: gli studenti universitari sono assistiti da borse di studio; tali sovvenzioni sono

discrezionali per il corso relativo a studi ulteriori. Molti studi, però si fanno carico della formazione dei propri praticanti.

1.2 Barrister

Funzioni: è patrocinante innanzi alle Corti Superiori; non ha contatto diretto con il cliente, se non tramite il solicitor che si occupa della pratica legale; è, inoltre, consulente giuridico e giudiziario.

Formazione divisa in più fasi: a) teorica, b) professionale, c) pratica.

a. teorica: identica a quella del solicitor; i diplomi di laurea e del CPE consentono l'ammissione al Council of Legal Education (CLE), unico centro di formazione per Barrister.

Gli allievi - barristers devono iscriversi ad un Inn (i quattro collegi in cui sono organizzate le Chambers, gli studi degli avvocati), al fine di poter proseguire la formazione, seguendo il Vocational Stage.

b. professionale: si può completare tale seconda fase, che precede la chiamata al Bar, in due modi: col Bar Vocational Course (BVC) o col Bar Examination. Il BVC, scelto dallo studente che intende esercitare la pratica professionale come membro del Bar d'Inghilterra e del Galles, consiste in un corso di preparazione all'esercizio della professione legale, teso a fornire la conoscenza e le tecniche idonee ad affrontare lo stadio successivo del pupillage, attraverso insegnamenti teorici cui sono abbinati esercizi pratici (redazione di documenti, incontri e colloqui coi clienti, etc...).

Il corso è tenuto dalla Inn of Court School of Law a Londra e, dal 1997, anche da altri istituti presenti in altre parti del paese.

Abolita, dal 1989, la formula dell'esame conclusivo, gli studenti affrontano prove scritte e orali durante l'arco della durata del corso.

Il Bar Examination, strada prescelta da coloro che vogliono qualificarsi per la chiamata al Bar, ma non intendono esercitare la professione come membri del Bar d'Inghilterra e del Galles, si compone di sei prove scritte di cui quattro obbligatorie e due scelte da una lista di sette prove facoltative. Tale esame può essere sostenuto quattro volte al massimo.

Ammissione al Bar: va preceduta dall'intervento da parte dello studente a un certo numero di dining terms, ossia periodi di tre settimane durante i quali gli studenti partecipano a delle cene insieme ai barrister nelle

sale degli Inns.

L'ammissione ha luogo in determinati giorni dell'anno fissati da ciascuna Inns of Court per i propri studenti; si tratta di una cerimonia solenne (Call Day), durante la quale i componenti del corpo deputato al governo dell'Inns proclamano barrister gli studenti che hanno concluso l'iter formativo previsto, attraverso la consegna di un diploma.

c. pratica: denominata Pupillage, è della durata di dodici mesi. Nei primi sei mesi di tirocinio non pratico, il pupil lavora sotto la supervisione di un dominus, nei successivi sei mesi di tirocinio pratico, lo stesso può patrocinare in autonomia e percepire i relativi compensi. Il pupil ha, in tale periodo, l'obbligo, al fine del rilascio di un documento che attesti l'avvenuto pupillage e abiliti all'esercizio della professione, di seguire altri due Corsi: l'Advocacy training course e l'Advice to Counsel course. Tenancy: ultimo passo dopo il pupillage. Tenant è quel pupil che riesce ad ottenere una occupazione permanente come barrister, il che è, però, molto difficile, vista la grande competizione e il limitato numero delle Chambers. Chi fallisca al primo tentativo può iniziare un terzo semestre di pupillage, nella speranza di riuscire a conclusione di questo.

2. Irlanda del Nord

Un centro studi presso la Queen University di Belfast si occupa della preparazione di 70 solicitors e 20 barrister, previo esame di ammissione.

3. Scozia

Conseguito il bachelor of law degree, l'aspirante deve conseguire il Legal Practice, stage della durata di un anno presso una delle 5 università del paese, finanziate solo in parte dalla Law Society of Scotland. La frequenza di tale corso è indispensabile per l'ammissione all'Ordine degli Advocates.

Successivamente, occorre un periodo di pratica presso lo studio di un solicitor o sotto la vigilanza di un solicitor presso un ente pubblico.

4. Irlanda

Formazione professionale: dura 3 anni, durante i quali il praticante lavora presso un solicitor, per almeno otto ore al giorno dietro compenso di un minimo salariale inter-professionale.

a. 3 mesi di pratica presso lo studio di un avvocato;

b. 5 mesi di frequenza ai corsi organizzati dai Consigli dell'Ordine;

c. 18 mesi come praticante presso lo studio di un avvocato;

d. 6 settimane di frequenza ad altro corso organizzato dagli stessi Consigli.

Terminata la formazione, l'aspirante può chiedere l'iscrizione all'Albo degli Avvocati, senza bisogno di alcun esame.

ANALISI DELL'ESPERIENZA FRANCESE IN MERITO ALLA POSIZIONE E AL TRATTAMENTO DEI PRATICANTI E DEI GIOVANI AVVOCATI

(Dott. Fabio Montalto)

1. Considerazioni introduttive

La spinosa problematica della formazione e dell'accesso alla professione forense rappresenta a tutt'oggi nel nostro paese una ferita aperta, un terreno accidentato ricco di insidie, di contraddizioni e di disparità che arrecano, soprattutto a chi, giovane aspirante ad indossare la toga, molteplici pregiudizi, provocando un costante senso di sfiducia e disorientamento nell'approccio alla professione.

L'attuale stato delle cose, considerato mai definitivo e appagante, ha generato e genera un dibattito assai vivace, senza peraltro aver sortito movimenti di riforma soddisfacenti, idonei a riordinare la materia secondo canoni improntati alla chiarezza e ad un effettivo arricchimento formativo e professionale di praticanti e neo-avvocati.

Neppure l'Europa è riuscita a produrre, per il momento, un ordinamento professionale forense comunitario e non vi sono in questa direzione nè Regolamenti nè Direttive, se si esclude il Regolamento n. 2137/85 sul G.E.I.E. e le tre direttive tese a facilitare: (i) l'esercizio effettivo transfrontaliero della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati n. 77/249/CEE, attuata in Italia con Legge n. 31/1982; (ii) il mutuo riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni preprofessionali della durata minima di tre anni (n. 89/48/CEE, attuata in Italia con D.Lgs. n. 115/1992), non riguardante la sola professione di avvocato; (iii) il diritto di stabilimento degli avvocati (n. 98/05/CEE del 16.2.1998).

Nel nostro paese, il regime di esercizio professionale concernente il range anagrafico ricompreso tra i 25 e 35 anni circa si svolge in un contesto organizzativo di studi strettamente gerarchizzati, separato dalla possibilità di acquisizione di contitolarità o partecipazione associativa. Quindi, è possibile che un giovane avvocato permanga a lungo all'interno di uno studio senza alcuna prospettiva concreta di progressione interna e con un basso potere contrattuale legato alla propria posizione economica.

Tale meccanismo frustra non solo le aspettative di retribuzione del giovane professionista, ma anche una adeguata acquisizione dell'intero ventaglio delle capacità professionali, non individuabili semplicemente nello svolgimento delle mansioni essenziali assegnate dall'alto, ma pure in una sempre crescente preparazione, nonché nelle attitudini relazionali (ad es. nei confronti dei clienti) ed organizzative, limitate dalla eccessiva

piramidalizzazione degli studi legali.

Posto che pare sin troppo audace pensare all'associazione professionale del neo-avvocato appena entrato a far parte di uno studio legale per conferirgli maggiori garanzie, è pur lecito interrogarsi circa l'opportunità che tali rapporti trovino una pur minima regolamentazione, cercando di affrancarsi dalla conseguenza fondamentale che la subordinazione tout-court provoca ad oggi, cioè un rapporto di lavoro precario e nella sostanza di tipo para-impiegatizio.

2. L'esperienza francese

2.1 Il sistema universitario

Rebus sic stantibus, sembra allora interessante introdurre nel dibattito elementi provenienti da ordinamenti esteri, per analizzarli ai fini di una proposta di riforma dell'ordinamento attualmente in vigore in Italia.

L'esperienza francese costituisce un modello degno di attenzione a partire dal sistema universitario, fino a giungere alla *collocazione* delle nuove leve di avvocati.

Il sistema universitario francese è strutturato in quattro anni, ma suddiviso in tre tappe fondamentali: (i) il D.E.U.G. che si compone dei primi due anni di università, la cui frequenza è obbligatoria; (ii) la *Licence*, il terzo anno di università, completato il quale si può ottenere un diploma intermedio, simile per molti versi alla nostra laurea breve; (iii) la *maîtrise*, che costituisce la chiusura del quadriennio degli studi.

Fin qui le differenze non sarebbero rilevanti se non si considerasse che molti corsi universitari, quantomeno quelli relativi agli esami più importanti, sono sottoposti al regime del *contrôle continu*, attraverso i *travaux dirigés* (lavori gestiti) dal docente. In pratica, si tratta di lezioni a frequenza obbligatoria in cui viene regolarmente testata la preparazione degli studenti attraverso interrogazioni a sorpresa o con test scritti stabiliti dal docente. Il risultato è chiaramente quello di un apprendimento continuo e più organico della materia da parte degli allievi, non relegato alle ultime due settimane di studio matto e disperatissimo.

2.2 Formazione e accesso alla professione

Per quanto attiene l'accesso alla professione d'avvocato, esso è disciplinato dalle disposizioni contenute negli artt. 11 e seguenti della Legge n. 1130 del 31 dicembre 1971, modificata dalla Legge n. 1259 del 31 dicembre 1990 e dalle disposizioni del Decreto n. 1197 del 27 novembre 1991.

La Legge prevede che nessuno può accedere alla professione se non vengono rispettate alcune condizioni.

Condizioni relative alla nazionalità:

essere cittadino francese, di uno stato membro o facente parte dell'accordo sullo spazio economico europeo o anche di uno stato non appartenente a tali comunità o a tale spazio economico, che consenta ai francesi di esercitare, sotto le stesse condizioni, l'attività professionale che l'interessato si propone di esercitare in Francia, o avere la qualità di rifugiato o di apolide riconosciuta dall'apposito ufficio francese.

Condizioni di competenza:

la Legge rende obbligatorio il conseguimento del diploma di *maîtrise* in giurisprudenza, ma tuttavia prevede dei titoli equivalenti al diploma, come ad es. il dottorato in diritto, diplomi di studi superiori di scienze giuridiche ed altri titoli onorari, nonché delle dispense dal conseguimento del diploma per chi è membro del Consiglio di stato o magistrato della Corte dei conti, professore universitario di discipline giuridiche ecc..

Sono previste inoltre *condizioni di moralità e incompatibilità*.

2.3 La formazione si articola in tre fasi

Il giovane in possesso di diploma o titoli equivalenti deve chiedere l'ammissione ad uno dei centri regionali di formazione professionale per avvocati (CRFPA), previo esame scritto e orale. Tali centri sono creati presso ciascuna Corte d'Appello e gestiti da un Consiglio di amministrazione composto in maggioranza da avvocati. Ognuno di questi centri è Istituto di diritto pubblico con personalità giuridica ed ha compiti molteplici, come quello di partecipare alla redazione del certificato di attitudine per la professione di avvocato, di assicurare la formazione professionale dell'avvocato, di controllare le condizioni di svolgimento della pratica, di assicurare la formazione permanente degli avvocati e il conseguimento dei certificati di specializzazione. L'esame di accesso al centro è denominato *PRE-CAPA*, comporta prove scritte e orali ed è organizzato dalle Università; non ci si può presentare a tale esame per più di tre volte. La prova orale verte su materie concernenti la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali.

Una volta ammesso, il candidato riceve dal centro una formazione teorico-pratica per un periodo di circa 12 mesi, composto da una formazione di base di circa 500 ore, comprensive dello studio della deontologia professionale (80 ore), delle tecniche processuali (60 ore), della comunicazione orale (40 ore), di una lingua straniera (40ore), per un minimo do di 360 ore.

Per coloro che non sono in possesso di un diploma di studi superiori o specializzati è previsto un periodo di formazione complementare che consta di un minimo di 300 ore.

Alla fine della formazione così ricevuta, l'allievo deve superare il c.d. certificato di attitudine alla professione

di avvocato (CAPA). Dopo ciò, dietro presentazione dell'idonea documentazione, egli potrà richiedere l'iscrizione al Consiglio dell'ordine, verrà iscritto in una lista di stage composta dal Consiglio dell'ordine e dovrà prestare giuramento davanti alla Corte D'Appello. Questa nuova pratica dura due anni e il CRFPA si assicura che il candidato partecipi ai lavori, agli usi e alla pratica della professione e frequenti le udienze. La pratica può essere compiuta anche presso lo studio di un notaio, di un avvocato straniero o di un revisore dei conti presso la Corte d'Appello, un Tribunale o un'Amministrazione pubblica. Lo *stagiaire*, iscritto nella lista della pratica, può compiere tutti gli atti della professione e, alla fine del suo stage, il CRFPA gli consegna il certificato di fine pratica.

3. Inserimento nel mondo del lavoro

Viene da guardare alla recente esperienza francese in materia e alla implementazione, favorita tra l'altro dall'ampiezza dei poteri regolamentari del Conseil National des Barreaux, di figure professionali del tutto innovative, quali l'*avocat collaborateur* e l'*avocat salarié*.

Il primo è inserito in uno studio legale, senza vincolo di subordinazione, con l'obbligo di prestare una parte del proprio impegno professionale a favore dello studio stesso. Egli riceve una quota prefissata dei compensi relativi alle pratiche trattate e ha diritto a sviluppare una propria clientela, senza l'obbligo di concorrere, per un periodo iniziale, alle spese di gestione dello studio.

Il secondo, in realtà, versa ad ogni effetto in regime di subordinazione, è tenuto a prestare la propria attività in esclusiva a favore dello studio stesso e non ha facoltà di sviluppare clientela propria. Ma, nonostante il regime di stretta subordinazione che non lo distinguerebbe in nulla dalla sostanza del regime professionale italiano, a tale rapporto si applicano oltre che un contratto collettivo nazionale, che definisce in dettaglio il trattamento economico e normativo, e le disposizioni generali in tema di rapporto di lavoro subordinato, con le garanzie connesse.

Lo sguardo all'esperienza transalpina non vuole chiaramente connotarsi né di intenti meramente comparatistici, né vuole rifarsi al cliché tutto italiano di guardare all'erba del vicino reputandola immancabilmente più verde, ma mi chiedo una cosa: certamente, il recepimento di figure professionali simili necessita di una riflessione profonda, poiché comporterebbe una seria rivisitazione di principi sedimentati nel tempo, ma un problema come quello di un dignitoso inserimento dei giovani nella classe forense, agitato da molto e, in concreto, da molto esistente e strisciante, non ha fino ad ora prodotto significativi mutamenti di rotta. Gli unici tentativi, forse, più gattopardeschi che non altro, hanno mirato ad una riforma dell'esame di stato senza sopperire davvero alle mancanze del sistema. I problemi esaminati sono ancora sul tappeto con la stessa urgenza di prima ed il recente decreto Bersani diventato bersaglio di violenti proteste subito dopo

la sua emanazione, ha ritoccato solo alcuni aspetti marginali della questione qui dibattuta, non apportando le ormai ineludibili riforme strutturali, che forse renderebbero davvero competitivo un settore inflazionato e professionalmente stressato, ai limiti della sostenibilità.

E' necessario un filtro all'entrata indiscriminata negli albi di svariate migliaia di neo-avvocati ogni anno, tant'è che dalla riforma entrata in vigore nel 1994, l'aumento degli iscritti è stato vertiginoso: dai 60.000 pre-riforma ai 170.000 circa attuali, di cui molte decine di migliaia non iscritti alla Cassa nazionale forense. Il forte senso di precarietà che domina in questi anni ha investito anche l'ambito della professione d'avvocato, tanto da spingere vere moltitudini di candidati a sostenere l'esame più per conseguire un titolo da spendere che per fare l'avvocato. La speranza è quella che al più presto questa tendenza si inverta rivalutando il concetto della figura dell'avvocato e del mondo forense.

ANALISI DELL'ESPERIENZA SPAGNOLA IN MERITO ALLA POSIZIONE E AL TRATTAMENTO DEI PRATICANTI E DEI GIOVANI AVVOCATI

(Dott. Nicolò Tabanelli)

1. Considerazioni introduttive: la professione forense e le sfide in ambito europeo

“Le leggi son, ma chi pon mano ad esse?” Con questo antico brocardo ben si potrebbe riassumere la marea montante che riguarda i temi più dibattuti del momento ed in particolare quelli che riguardano l'accesso alla professione forense e conseguentemente la formazione professionale dell'avvocato.

Le recenti novità legislative contenute nel cosiddetto *“Decreto Bersani”* hanno infatti rinfocolato le polemiche sull'impellente necessità di riformare la legge che regola l'ordinamento forense; la professione si trova infatti davanti a sfide nuove conseguenti al rapido mutamento sociale ed economico, allo sviluppo del processo di integrazione europea e alle riforme istituzionali e degli ordinamenti giuridici sostanziali e processuali.

Portare come ordine professionale il proprio contributo significa, non solo cercare di garantire all'avvocatura quel salto di qualità che le consenta di poter svolgere il ruolo fondamentale nella vita di un paese democratico che è affidato agli avvocati per il controllo della legalità, ma anche evitare che la politica si appropri *“manu militari”* di spazi di autonomia contribuendo al discredito degli ordini professionali attraverso una disinformazione tanto pervicace e tanto dannosa.

E' naturale come in questo contesto l'esigenza primaria sia rappresentata da una seria e condivisa riforma sull'accesso alla Professione forense, la quale garantisca primariamente il rispetto di criteri uniformi nella selezione dei candidati, unito ad una seria selezione dei partecipanti che abbia come fine ultimativo quello di assicurare un livello più elevato della classe forense nonché una migliore possibilità per gli utenti di usufruire del servizio di giustizia ed una più profonda collaborazione con gli organi giurisdizionali.

Le richieste che provengono dall'Europa su di un adeguato sistema di preparazione e di selezione degli aspiranti avvocati rendono pertanto utile una ricognizione sulle regole che governano la materia in alcuni paesi dell'Unione europea, per coglierne le eventuali differenze e prendere, nel caso, le loro esperienze come modello.

Il modello del quale ci accingiamo a occuparci in questa sede è quello della Spagna, caratterizzato, senza ombra di dubbio, da peculiarità che meritano un'attenta analisi.

2. L'accesso alla professione forense nell'esperienza spagnola

Diventare “*abogado*” in Spagna? Quante volte abbiamo sentito questa frase! Negli ultimi tempi sembra infatti la strada scelta da molti giovani italiani laureati in legge per aggirare l'ostacolo dell'esame di Stato in patria. In Spagna infatti l'accesso alla professione legale è molto più semplice: il neolaureato si iscrive all'ordine e può esercitare senza dover sostenere un praticantato né un esame di abilitazione.

Andando ad analizzare in maniera più approfondita la disciplina dell'accesso alla professione nel paese iberico ciò che salta agli occhi è come la situazione non sia certo delle più rosee: provando a riassumere in una frase la questione, potremmo dire che in Spagna nulla è obbligatorio!

Per diventare “*abogado*” occorre (semplicemente, ci permettiamo di poter affermare):

- avere la nazionalità spagnola o di uno Stato membro dell'Unione europea o dell'accordo sullo spazio economico europeo del 2 maggio 1992;
- essere maggiorenne e non oggetto di cause per incapacità;
- essere titolare di laurea in giurisprudenza o di un titolo straniero a questa omologato conformemente alle norme in vigore;
- essere iscritto ad un ordine di avvocati, che è quello del domicilio professionale unico o principale, per esercitare sull'intero territorio nazionale.

Ciò significa che in Spagna il neolaureato si iscrive immediatamente all'Ordine, essendo sufficiente il diploma di laurea e la domiciliazione presso uno studio legale, e che il giorno dopo può difendere davanti a tutte le curie.

Bisogna rilevare il fatto che i maggiori ordini professionali organizzano corsi della durata di due anni, completamente gratuiti e della durata di due anni, al fine di tentare di innalzare quanto meno il livello di conoscenze giuridiche per coloro che si apprestano ad esercitare una professione delicata e “piena di insidie” come quella del legale.

La conseguenza logica della situazione testé descritta è infatti un sovraffollamento della professione e, ciò che è peggio, un livello qualitativo professionale molto basso.

3. La “*governance*” dell'avvocatura spagnola

La funzione degli avvocati in Spagna è regolata dall'art. 436 della legge organica sul potere giudiziario e dall'art. 8 dello “*Estatuto General de al Abogacia Espanola*”, statuto generale della professione d'avvocato in

Spagna, approvato con decreto reale 658/2001, del 22 giugno 2001 e comprende:

- la direzione e la difesa delle parti in qualsiasi procedura giudiziaria, civile, penale, di contenzioso amministrativo, di lavoro, militare e inoltre dinanzi ad organi amministrativi, associazioni, organismi ufficiali e professionali ed enti pubblici di qualsiasi genere;
- dinanzi ad un ente o ad una persona privata, qualora lo esigano i suoi servizi;
- l'informazione e la consulenza giuridica;
- la rappresentazione del cliente quando non sia riservata per legge ad altre professioni.

In Spagna, si contano circa 110.000 avvocati, ma la cifra non è precisa ove si consideri che sono iscritti all'Albo anche avvocati che non esercitano la professione.

Per quanto attiene all'organizzazione interna dell'Avvocatura spagnola, esistono 83 Collegi, con la possibilità però di crearne dei nuovi presso ciascuna provincia. Gli Organi di ogni Collegio sono: la Giunta Generale e la Giunta di Governo.

L'iscrizione ad un collegio ha carattere obbligatorio e deve precedere l'inizio dell'esercizio della professione forense; ogni collegio poi si finanzia con i contributi versati annualmente da ciascun avvocato, unite alle entrate per il rilascio dei certificati.

Per quanto concerne l'organizzazione ai più alti livelli, a livello centrale troviamo il Consiglio Nazionale dell'Avvocatura spagnola, che rappresenta l'organismo coordinatore, esecutore e rappresentativo dei collegi degli avvocati; esso si compone del Presidente, di un'Assemblea formata dai Presidenti degli 83 collegi e di un Plenario, ossia l'Assemblea integrata con altri rappresentanti di collegi Provinciali, in relazione alla grandezza di ciascuno di essi. Tali rappresentanti sono eletti da ogni Collegio.

Il Consiglio Nazionale ed i collegi sono dotati di piena capacità ed autonomia ed hanno personalità giuridica di diritto pubblico.

Per quanto attiene al controllo del corretto esercizio della professione di avvocato, si deve rammentare come quella di avvocato in Spagna sia una professione libera ed indipendente che presta un servizio alla società, non dipendente da nessun ente pubblico e che si esercita in regime di concorrenza libera e leale (articolo 1 dello statuto generale della professione di avvocato in Spagna).

Gli avvocati sono perciò tenuti a rispettare:

- le norme legali e statutarie;
- le norme e gli usi della deontologia professionale della professione di avvocato.

Gli organismi che sorvegliano che la professione di avvocato sia esercitata correttamente, nei loro ambiti territoriali rispettivi, sono appunto gli organismi che abbiamo citato poc'anzi:

- a livello nazionale, il “*Consejo General de la Abogacia Espanola*”;
- a livello di regioni autonome i consigli degli ordini degli avvocati delle regioni autonome;
- a livello provinciale, gli ordini degli avvocati di ogni provincia o località in cui esista un ordine degli avvocati.

Per quanto attiene alla remunerazione dei servizi prestati dagli avvocati, gli onorari professionali sono corrisposti in base ai servizi prestati, secondo una remunerazione fissa periodica oppure oraria. In ogni caso è vietata la quota litis in senso stretto, vale a dire l'accordo tra avvocato e cliente, che precede la conclusione della causa e in virtù del quale quest'ultimo si impegna a pagare soltanto una percentuale del ricavato della causa, che si tratti di una somma di denaro o di qualsiasi altro vantaggio, bene o valore che il cliente possa ottenere dalla causa.

L'importo può essere liberamente stabilito tra cliente e avvocato, sempre nel rispetto delle norme deontologiche e della concorrenza leale. In caso di disaccordo tra cliente ed avvocato in merito agli onorari, è prevista una procedura contraddittoria sottoposta alla decisione dello stesso giudice adito per causa.

Salvo accordo esplicito in senso contrario, o condanna al risarcimento delle spese processuali, per stabilire gli onorari si può tener conto della tabella indicativa dell'ordine degli avvocati della provincia dove si effettua l'intervento, che sarà applicata conformemente alle norme, agli usi e ai costumi dell'ordine suddetto (articolo 44 dello statuto generale della professione di avvocato in Spagna).

Chi non abbia risorse economiche sufficienti per pagare i servizi degli avvocati e dei “*procuradores*” può rivolgersi a professionisti che saranno remunerati dallo Stato.

4. Il progetto di riforma dell'avvocatura spagnola: un'opportunità tra luci ed ombre

Dunque, assonanze con il modello italiano, soprattutto per quanto attiene alla “*governance*” dell'organismo dell'avvocatura, ma anche profondissime differenze, in particolare per quanto attiene alle modalità di accesso alla professione forense. E se i problemi di dequalificazione professionale e precariato intellettuale dei giovani avvocati sono più o meno speculari, non è certo il caso di dire “mal comune mezzo gaudio”, in quanto la completa assenza di un qualunque filtro per l'accesso alla professione rende la situazione spagnola addirittura meno rosea di quella italiana.

Questi i motivi per cui, ormai da tempo, i vertici dell'avvocatura spagnola stanno sottolineando l'esigenza di una pratica ed un esame di abilitazione corrispondenti allo standard europeo.

Il Ministero della Giustizia spagnolo, a tal proposito, sta ultimando la redazione di un disegno di legge che disciplinerà l'accesso alla professione di "*abogado*".

L'accesso sarà subordinato al superamento di un esame nazionale di abilitazione o alla frequenza obbligatoria con esito positivo di non meglio definiti corsi di formazione professionale.

La Commissione esaminatrice prevista dal disegno di legge sarà formata da 6 persone:

- un giudice;
- un rappresentante dell'organo di autogoverno della magistratura;
- un rappresentante del ministero della giustizia;
- un professore titolare;
- un rappresentante delle Autonomie locali;
- due avvocati.

I requisiti per essere ammessi alla prova saranno:

- nazionalità spagnola o di altro stato membro;
- disporre di un titolo di "*licenciado en Derecho*" o di un titolo di laurea in giurisprudenza con validità in Spagna;
- certificazione di "*aptitud profesional*";
- essere iscritto presso un Ordine degli avvocati in Spagna.

Al momento attuale, pare che la situazione di stallo venutasi a creare per i contrasti tra il Ministero di Grazia e Giustizia e il Ministero dell'Educazione in merito a chi dei due debba regolare l'accesso alla professione si sia sbloccata e l'entrata in vigore della legge è prevista per il 2008, al fine di escludere dall'ambito di applicazione della stessa gli studenti che iniziano ora gli studi quinquennali per il conseguimento del titolo di "*licenciado en Derecho*".

Coloro che già esercitano le citate attività professionali al momento dell'entrata in vigore della legge saranno dispensati dalla prova.

Fin qui il contenuto annunciato della riforma, tutto il resto (contenuti della prova, corsi di formazione professionali accreditati, operatività della commissione esaminatrice) verrà definito successivamente mediante la promulgazione di un regolamento attuativo.

E così anche lo Spagna ha avvertito la necessità di una riforma del proprio ordinamento professionale forense, in particolare per quanto attiene alla fase di formazione e di accesso alla professione.

Per chiudere questo contributo, che vuole essere solamente un rapido sguardo d'insieme ad una realtà così contigua alla nostra e che attraverso un sofferto percorso sta tentando di adeguare le sue normative a quelle dei paesi europei, auspichiamo che la riforma spagnola non ripeta errori ben noti a noi italiani, antepoendo la selezione alla formazione, o sottovalutando le implicazioni pratiche che comporta garantire una prova selettiva equa.

**POSSIBILITA' DI CONFIGURARE UN CONTRATTO-TIPO
TRA AVVOCATO DOMINUS E GIOVANE AVVOCATO,
NONCHÉ TRA AVVOCATO DOMINUS E PRATICANTE ABILITATO AL PATROCINIO
(con riferimenti a possibili modifiche da apportare all'ordinamento professionale)**

(Dott.ssa Giada Gasparini)

1. Premessa

Con una recente sentenza, la Cassazione (sez. lav., n. 2904/06, depositata il 10 febbraio 2006) ha definito contratto di lavoro subordinato il lavoro svolto dal praticante all'interno dello studio professionale dopo aver conseguito il certificato di compiuta pratica da parte del competente Ordine. Tale sentenza ha suscitato un certo scalpore, probabilmente perché, per la prima volta, si regolarizza il rapporto del praticante.

Le caratteristiche del ruolo del giovane avvocato e del praticante abilitato al patrocinio all'interno degli studi, tuttavia, non sono pienamente assimilabili a questo tipo di rapporto, ma semmai, al contratto di formazione. I contratti di formazione tuttavia, per loro natura, sono a breve termine.

Sarebbe perciò opportuno definire una forma di contratto-tipo *ad hoc* per la regolamentazione del rapporto del praticante abilitato e del giovane avvocato con il suo dominus.

2. Occupazione e precariato nella libera professione

L'Avvocatura italiana ha conosciuto nel nostro Paese periodi di vero fulgore con lusinghiere attestazioni di stima ed ambiti riconoscimenti per l'impegno profuso nella Società civile, attestazioni e riconoscimenti derivanti dall'alto grado di competenza che tutta la categoria ha sempre voluto e potuto esprimere.

L'attività forense tuttavia, da qualche tempo è principalmente rivolta a sostenere continui e penosi esami, a dimostrare sulla carta cose ovvie se non banali, a rintracciare pratiche sperdute nei meandri della inefficienza, ad offrire prestazioni professionali al più basso costo possibile per il committente, sia esso pubblico o privato. L'attività professionale vera, quella dell'ingegno, sarà, perdurando questo stato di cose, sempre più svilita, e ciò andrà a detrimento dell'intera collettività.

Il patrimonio culturale e di professionalità di molti Avvocati, da anni sulla breccia, titolari di stimati studi, rischia così di andare inevitabilmente disperso occupando forze creative e propositive al più basso livello, con danni incalcolabili per la stessa collettività, che potrebbe presto conoscere una nuova categoria di

lavoratori in mobilità: i “disoccupati o i sotto occupati dell’ingegno”.

Il neo avvocato ed il neo laureato che dopo un anno abbia finalmente conseguito l’abilitazione hanno di fronte uno scenario che diventa sempre più fosco. Se pur già avviati, sono ancora, infatti, in attesa di un’occupazione stabile, un futuro sereno ed appagante ai limiti della sopravvivenza economica, che costituisce e costituirà un ostacolo insormontabile alle giuste e sacrosante aspettative di chi ha impiegato i migliori anni della propria vita ad elevare il livello culturale e ad acquisire una specifica ed impegnativa formazione professionale.

Inoltre, ai Colleghi italiani si stanno negli ultimi anni affiancando in modo sempre più penetrante, in un già di per sé abbastanza affollato mercato, i Colleghi degli altri Paesi Europei che offrono servizi, con strutture più snelle e concorrenziali delle nostre, utilizzando all’occorrenza le nostre stesse leggi nazionali che di fatto consentono un’applicazione unidirezionale del principio della libera circolazione, dall’Europa all’Italia, ma quasi mai, e comunque raramente, all’inverso.

Ai giovani lavoratori, liberi professionisti in cerca di occupazione, non basta certamente la solidarietà dei Colleghi più anziani e la disponibilità, peraltro temporanea, per attività spesso da “garzone di bottega”. Piuttosto, ai giovani dovrebbe essere rivolto un invito a costruire insieme ai Colleghi più esperti, una vera e propria categoria che sappia affrontare, nel breve e nel concreto, i problemi e formulare un progetto per risolverli, consci degli effetti che derivano da un’assenza prolungata ed ingiustificata di progetti concreti.

Il precariato tra i neolaureati è purtroppo uno stato ormai sempre più diffuso e in crescita, a cui bisogna porre un rimedio concreto che favorisca una crescita ed uno sviluppo dell’attività professionale in una direzione opposta. In questo particolarissimo momento, di fronte ai numerosi mutamenti in essere che questa generazione sta vivendo, il Paese ed il Governo attendono proposte e progetti concreti a favore dello sviluppo e dell’occupazione, non solo operaia ed impiegatizia, ma anche e prima di tutto di chi opera prevalentemente tramite prestazioni intellettuali.

Si pensi ad esempio ad eventuali contributi fiscali e/o previdenziali per favorire la competitività e l’occupazione dei giovani all’interno dei grandi Studi, dando l’opportunità ai Colleghi con più esperienza di “formarli” ed assumerli stabilmente all’interno delle loro realtà tramite la previsione di un contratto-tipo e riferimento ai CCNL.

3. Il giovane avvocato: libero professionista o dipendente?

Il giovane lavoratore si ritrova a lavorare sottopagato senza alcun tipo di diritto, pur essendo regolarmente e

stabilmente inserito all'interno di un contesto lavorativo, situazione che di solito presuppone l'esistenza di un regolare contratto a tutela del rapporto.

Per porre rimedio a tale condizione, basterebbe invitare il legislatore a colmare il vuoto normativo in materia, predisponendo, previa consultazione della categoria, un contratto-tipo per praticanti abilitati al patrocinio e giovani avvocati. Contratto tipo che andrebbe definito *ad hoc* in quanto, sebbene la recente sentenza riferendosi al caso specifico, definisca il rapporto come rapporto di lavoro subordinato, non sembrerebbe corretto, a prima vista, definirlo tale, date le caratteristiche di autonomia del collaboratore. Sussistono, infatti, ovvie problematiche circa l'effettivo contrasto oggettivo tra la figura del libero professionista e quella del lavoratore subordinato.

D'altronde, date le numerose recenti modifiche in tema di diritto del lavoro, si potrebbe pensare all'introduzione di una nuova forma contrattuale, per l'appunto, *ad hoc*, come già si è provveduto per altri casi, configurando, ad esempio, un contratto a causa mista formazione-lavoro.

4. Distinzioni contratto-tipo tra dominus e giovane avvocato e tra dominus e praticante abilitato

Ovviamente, si deve adeguare il contratto-tipo a seconda che il contraente sia un giovane avvocato o un praticante abilitato (la normativa attribuisce solo limitate competenze al praticante abilitato).

Il praticante abilitato viene definito colui (i) che, compiuto un anno di pratica, presenta domanda al Consiglio dell'Ordine di appartenenza per ottenere l'abilitazione al patrocinio per un periodo non superiore a 6 anni, come previsto dall'art. 10, l. 27 giugno 1942, n. 242, e (ii) che può esercitare l'attività professionale nelle cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al Tribunale in composizione monocratica limitatamente, come previsto dall'art. 8, l.p.f, modificato da ultimo dalla l. 5 giugno 2000, n. 144:

- negli affari civili, alle cause, anche relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni, nonché azioni possessorie, denunce di danno temuto e di nuova opera e altre cause relative a rapporti di locazione, comodato o affitto d'azienda;
- negli affari penali, alle cause per i reati previsti dall'art. 550 c.p.p., e cioè in sostanza per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, anche congiunta a una pena pecuniaria, nonché per una serie specifica di reati (violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale prevista dall'art. 336, comma 1 c.p.; resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'art. 337 c.p.; oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'art. 334, comma 2 c.p.; oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'art. 343, comma 2 c.p.; violazione dei sigilli aggravata a norma dell'art. 349, comma 2 c.p.; rissa aggravata a norma dell'art. 588, comma 2 c.p., con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; furto aggravato a norma dell'art. 625 c.p.; ricettazione prevista dall'art. 648 c.p.).

L'attività del praticante abilitato può inoltre essere svolta solo nel distretto di appartenenza e previa prestazione del giuramento.

Mentre, per quanto riguarda le competenze del giovane avvocato, si fa presente che, ai sensi della modifica alla l.p.f. avvenuta *ex lege* 24 febbraio 1997 n. 27, è stato soppresso l'albo dei procuratori ed imposta l'iscrizione d'ufficio dei procuratori all'Albo degli avvocati, di conseguenza, il praticante, che abbia superato le prove richieste per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato e previa prestazione del giuramento, viene automaticamente iscritto all'Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell'Ordine nell'ambito del Tribunale nella cui circoscrizione è fissata la residenza o il domicilio. Ciò comporta il diritto ad esercitare l'attività professionale senza alcuna limitazione in tutto il territorio della Repubblica.

Inoltre, il contratto-tipo dovrebbe necessariamente rispettare le norme dell'Ordinamento Forense, previste dal r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in l. 22 gennaio 1934, n. 36 e successive modifiche, recante la legge professionale forense, (c.d. l.p.f.), e le norme Deontologiche, così come approvate dal Consiglio Nazionale Forense nella delibera datata 17 aprile 1997, successivamente nella seduta 16 ottobre 1999, poi nella seduta del 26 ottobre 2002, nonché, da ultimo, nella seduta del 27 gennaio 2006. Infine, le norme Deontologiche dovranno essere modificate a seguito della conversione in legge del c.d. decreto Bersani.

5. Proposte

Entrando nel merito, considerato che è in corso una revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità anche con le direttive dell'Unione Europea, si dovrebbe riconoscere come prioritaria, tra le altre, anche la proposta concreta di un contratto-tipo per l'inquadramento dei giovani professionisti all'interno dei grandi Studi, tesa a sviluppare il settore e la capacità competitiva dello stesso a livello nazionale ed internazionale concentrandosi particolarmente sui seguenti punti:

- **periodo di prova:** stabilendone la durata massima in giorni/mesi, durante i quali sia reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso, con la corresponsione di tutti gli istituti contrattuali, compreso il trattamento di fine rapporto con criteri di maturazione previsti dai CCNL;
- **trattamento economico:** costituendo le retribuzioni a seconda degli eventuali livelli di appartenenza. In ogni caso la retribuzione non dovrebbe essere inferiore a € 800,00/1.000,00 mensili. Inserimento di un necessario collegamento all'art. 25 del c.d.f.;
- **obblighi del datore di lavoro:**
 - prevedere di impartire o far impartire nel proprio studio, ai giovani avvocati/praticanti abilitati alle proprie dipendenze, l'insegnamento necessario perché possano conseguire la qualifica per la quale sono assunti;

- accordare (senza operare trattenute sulla retribuzione) i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria a corsi di aggiornamento professionale formativo,
- accordare permessi retribuiti necessari per certificazioni, relativi ad abilitazioni in settori specifici nella misura massima di ore annue ...;
- **doveri del giovane avvocato/praticante abilitato:**
 - seguire le istruzioni del datore di lavoro o di un eventuale tutor per la sua formazione e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
 - prestare la sua opera con la massima diligenza;
 - frequentare con assiduità e diligenza i corsi obbligatori di insegnamento formativo;
 - osservare le norme disciplinari generali previste dal contratto tra le parti contraenti e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di studio, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge;
- **trattamento normativo:** il giovane avvocato/praticante abilitato ha diritto, durante il periodo di prova, allo stesso trattamento normativo previsto dai rispettivi CCNL per i lavoratori della qualifica per la quale è assunto. Nel rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al per cento della prestazione;
- **trattamento malattia e infortunio:** in caso di malattia, verrà corrisposta una indennità pari al 100 per cento della retribuzione giornaliera per i primi ... giorni; pari al 25 per cento della retribuzione giornaliera per i giorni dal quarto al ventesimo; pari al 33 per cento per i giorni dal ventunesimo al centottesimo. In caso di infortunio sul lavoro, corresponsione di una indennità pari al 100 per cento della retribuzione giornaliera per i primi ... giorni; pari al 60 per cento della retribuzione giornaliera per i giorni dal ... al ...;
- **congedi parentali:** per la sostituzione dei lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e per l'intero periodo della loro assenza, il datore di lavoro potrà assumere con contratto a tempo determinato. In caso di necessità organizzative, la lavoratrice/lavoratore potrà essere affiancato dalla sostituto/a per un periodo non superiore a giorni ..., sia prima dell'assenza che al momento del rientro. In caso di sostituzione di lavoratrice/lavoratore di cui sia programmata l'assenza derivante da una o più aspettative e/o congedi, oltre alla possibilità di affiancamento come indicato, il contratto potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto della lavoratrice/lavoratore sostituita/o di poter usufruire dei permessi giornalieri/orari previsti per l'allattamento;
- **orario di lavoro:** la durata dell'orario di lavoro è fissata in 40 ore settimanali. Eventuale previsione di un approfondimento per definire la distribuzione dell'orario settimanale in considerazione dell'estrema viabilità delle esigenze dei professionisti;
- **assistenza sanitaria:** il giovane avvocato/praticante abilitato sarà iscritto all'apposita cassa dei dipendenti degli studi professionali se prevista;

- **Cassa di Previdenza Forense:** prevedere contribuzioni al 50% a carico del dominus, e rimanente 50% a carico del giovane avvocato/praticante abilitato al patrocinio con tariffa di iscrizione agevolata per i primi quattro anni;
- **diritti concernenti la libera professione del giovane avvocato:** il giovane avvocato gode, se pur legato dal contratto al dominus di studio, di tutti i diritti previsti per la categoria, quali ad esempio il diritto al voto degli organi direttivi del consiglio dell'Ordine di appartenenza.

6. Modifiche all'ordinamento professionale

In riferimento all'art. 3 della l.p.f. (L. n.36/1934):

"...é infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito che non abbia carattere scientifico o letterario."
occorrerà effettuare le necessarie modifiche del caso per rendere compatibile il contratto-tipo con lo svolgimento della libera professione.

**POSSIBILITA' DI CONFIGURARE
UN CONTRATTO TIPO PER PRATICANTI E GIOVANI AVVOCATI
CHE NON RICADA NEL LAVORO DIPENDENTE E
CHE SIA COMPATIBILE CON L'AUTONOMIA DEL PROFESSIONISTA**

(Avv. Valentina Montanari)

Al fine di valutare se la configurazione dell'attività professionale dei praticanti e dei giovani avvocati secondo forme contrattuali accostabili al lavoro subordinato o parasubordinato sia compatibile con l'autonomia che caratterizza l'esercizio della professione legale, occorre innanzitutto prendere le mosse dal dato normativo attualmente riscontrabile.

1. Il contesto normativo: incompatibilità dell'esercizio della professione legale con il lavoro dipendente

L'esercizio della professione di avvocato è, ai sensi dell'art. 3 della Legge Professionale (R.D.L. 27.11.1933, n. 1578), incompatibile con lo svolgimento di qualunque forma di lavoro dipendente, presso enti pubblici o privati, fatta eccezione solo per l'ipotesi in cui l'attività dipendente abbia carattere scientifico o letterario, nonché per l'esercizio della professione da parte di avvocati che siano membri degli uffici legali di enti pubblici, i quali peraltro sono iscritti negli appositi elenchi speciali annessi agli albi degli avvocati.

La *ratio* della sopra ricordata incompatibilità risiede nell'esigenza di tutelare l'indipendenza, l'autonomia di giudizio e di iniziativa degli esercenti la professione legale, assicurando la libertà di determinazione degli stessi. Dette caratteristiche della professione legale, essenziali al ruolo, svolto dagli avvocati, di collaborazione all'esercizio del diritto costituzionale alla difesa, sono state storicamente ritenute incompatibili con quegli aspetti caratteristici del lavoro subordinato che sono, viceversa, lo svolgimento di specifiche mansioni sotto il controllo e la direzione del datore di lavoro, l'osservanza di un determinato orario di lavoro e la percezione di una retribuzione fissa mensile, e ciò a fronte di uno stabile inserimento del prestatore di lavoro nell'ambito di un'organizzazione di impresa.

2. Il ruolo dei giovani avvocati e dei praticanti nella realtà concreta degli studi legali

2.1 Descrizione

D'altra parte, non può farsi a meno di prendere atto dell'esistenza di realtà pratiche oggettivamente confliggenti con tale prospettazione generale, realtà che costituiscono anche l'occasione della presente relazione.

Sono, infatti, sempre più diffusi, anche in un contesto, quale è quello italiano, generalmente caratterizzato da studi legali di piccole dimensioni, gli studi che presentano un'organizzazione unitaria complessa, nell'ambito della quale le attività dei singoli professionisti risultano coordinate al fine di offrire i servizi legali richiesti dai clienti. Si tratta evidentemente di un modello organizzativo all'interno del quale appare superata la tradizionale concezione secondo la quale gli esercenti la professione legale potrebbero sì avvalersi di un'organizzazione di mezzi e di persone nell'ambito dello svolgimento della propria attività professionale, purché però tale organizzazione conservasse una funzione meramente accessoria all'attività principale, che rimarrebbe quella intellettuale del (singolo) professionista. Viceversa, in tali strutture più articolate, basate sulla presenza di più soci e di un numero elevato di giovani avvocati, questi ultimi prestano la propria opera intellettuale, essenziale, e non certo accessoria, all'attività legale dello studio, in relazione a pratiche ed a clienti afferenti allo studio in quanto tale, e precedentemente procacciati non dai singoli giovani avvocati medesimi, bensì dai *senior partners* dello studio; proprio in conseguenza di tale organizzazione dell'attività legale, si pone un problema di compatibilità della posizione dei giovani avvocati con la tradizionale autonomia del professionista legale, in quanto i giovani avvocati si trovano in una posizione di sostanziale dipendenza, innanzitutto economica, nei confronti della struttura di studio, dal cui funzionamento dipende la possibilità per gli stessi di veder affluire lavoro da svolgere, con la conseguente possibilità di percepire un compenso che ne consenta il sostentamento. Peraltro, al di fuori del profilo strettamente economico, anche il contenuto degli incarichi professionali svolti da tali avvocati risulta almeno parzialmente predeterminato dai titolari di studio che di volta in volta affidano gli incarichi medesimi, con la conseguenza che viene meno un ulteriore aspetto dell'autonomia professionale, quello attinente alla autodeterminazione da parte del singolo avvocato della gestione del rapporto con il proprio cliente e delle migliori modalità di svolgimento dell'incarico professionale.

Nel contesto descritto, pare dunque crearsi quel rapporto di corrispettività tra prestazione della propria opera (intellettuale) e retribuzione che si pone quale fondamento di un rapporto di lavoro subordinato, come riconosciuto anche dalla Suprema Corte nella nota sentenza 10 febbraio 2006, n. 2904 in relazione alla posizione all'interno di uno studio professionale di consulenti del lavoro di una praticante che aveva ultimato il biennio della pratica, come attestato dal Consiglio Provinciale Albo Consulenti del Lavoro. In via del tutto analoga, nel contesto degli studi legali, la configurazione di un rapporto contrattuale tra il giovane avvocato (o il praticante, quantomeno trascorso il primo anno di pratica), da una parte, e lo studio nel quale lo stesso è

inserito, dall'altra, che tenga conto di tale profilo di subordinazione sembra rendersi necessaria sulla base di una realtà oggettiva già esistente in numerosi studi.

In relazione ad una simile configurazione contrattuale, affine al rapporto di lavoro subordinato, pare porsi un duplice problema, (i) di incidenza sulla struttura stessa degli studi legali nel contesto dei quali tali rapporti in senso lato "di impiego" si inseriscano, e (ii) di compatibilità con l'autonomia ed indipendenza del singolo avvocato, come già accennato.

2.2 Incidenza sulla struttura organizzativa degli studi legali

Esaminare brevemente il primo dei profili indicati pare utile a porre in luce con maggior chiarezza anche gli aspetti più rilevanti della seconda problematica.

In relazione al profilo organizzativo degli studi legali ipoteticamente caratterizzati dalla presenza di rapporti di lavoro in senso lato subordinato, si potrebbe perfino giungere a chiedersi provocatoriamente se il titolare di un tale studio legale, che si avvalga di rapporti di tipo subordinato quali elementi strutturali essenziali alla prestazione dei servizi offerti dallo studio stesso, non diventi imprenditore a tutti gli effetti, ciò che avrebbe una portata rivoluzionaria rispetto alla visione tradizionale dell'attività libero professionale in particolare legale. Benché infatti si stia diffondendo sotto alcuni profili una concezione dell'attività legale come "servizio", oltre alla consolidata nozione dell'attività legale come attività di impresa ai fini del diritto comunitario della concorrenza, detta concezione dell'attività legale è ancora molto lontana dal comune sentire e dalla concreta organizzazione degli studi legali (quantomeno della maggior parte di essi, se non di tutti).

Anche a prescindere da tale provocatoria estremizzazione, si può comunque rilevare che uno studio legale nel quale i giovani avvocati fossero inquadrati a tutti gli effetti come dipendenti non potrebbe prescindere dalla presenza di un "comitato" centralizzato il quale provvedesse alla distribuzione del lavoro relativo alle diverse pratiche esistenti presso lo studio tra tutti i professionisti, così da assicurare che ciascuno di essi potesse disporre di un quantitativo di lavoro sufficiente ad accumulare annualmente un determinato "monte-ore" di lavoro, idoneo come tale a giustificare la percezione di un determinato compenso. La previsione di una retribuzione fissa mensile costituirebbe dunque il riflesso dell'inquadramento del singolo avvocato all'interno di un'organizzazione del lavoro finalizzata alla prestazione di un servizio legale configurato secondo le indicazioni e la direzione del/dei titolare/i dello studio stesso, quali "procacciatori" e responsabili ultimi delle pratiche dello studio. Ma è altrettanto evidente che in un tale contesto il ruolo del singolo avvocato, inquadrato come dipendente, perderebbe qualunque connotazione di partecipazione fattiva all'attività dello studio, sia sotto un profilo promozionale, e pertanto di procacciamento dei clienti, sia anche sotto il profilo "direttivo", riducendosi all'esecuzione di incarichi assegnati in funzione di un'organizzazione

eteronoma. Ciò, tra l'altro, presenterebbe notevoli problemi in relazione alla tipologia di incentivi configurabili, meramente economici o piuttosto tesi a promuovere l'autonomia del singolo fino a consentirgli di affrancarsi da tale stato di mero lavoratore subordinato.

2.3 Il ruolo del giovane avvocato tra autonomia e lavoro dipendente: una proposta per conservare l'autonomia del professionista legale

Ciò detto in relazione alla struttura organizzativa-tipo di uno studio che prevedesse la presenza di avvocati-lavoratori subordinati, appare subito evidente come, ove si presti attenzione alle caratteristiche dell'attività legale libero professionale, immediatamente ci si ponga il problema di come un giovane avvocato, inizialmente inquadrato come lavoratore dipendente, possa poi affrancarsi da questa posizione, raggiungendo invece quella di associato dello studio. E, del resto, gli stessi studi internazionali, comprendenti diverse centinaia, se non migliaia, di avvocati, inclusi numerosi lavoratori dipendenti, prevedono pur sempre la presenza di un numero ridotto di *partners*, che tali divengono dopo aver acquisito una connotazione di indispensabilità all'interno dello studio, sia nell'ambito della gestione di clienti portati da altri, sia a seguito di un proprio apporto di nuovi clienti.

Pare evidente, dunque, che, nel configurare un rapporto di impiego che si adatti alla peculiarità della professione legale e nel contempo garantisca ai giovani avvocati (ed ai praticanti, pur tenendo conto delle ulteriori specificità che li caratterizzano) le necessarie garanzie soprattutto in relazione al corrispettivo, è opportuno innanzitutto salvaguardare proprio quegli spazi di autonomia che possono consentire all'avvocato "subordinato" di affrancarsi da quella condizione acquisendo piuttosto quella di associato dello studio. La salvaguardia di questi "spazi" e di queste caratteristiche della professione legale, pur in presenza della necessaria tutela economica, può dunque rappresentare la chiave per la compatibilità di una configurazione del lavoro del giovane avvocato come lavoro in senso lato "dipendente" con l'autonomia che pur tuttavia deve sempre caratterizzare la professione legale. La configurazione dell'attività del giovane avvocato come attività "dipendente" può forse porsi essenzialmente in un'ottica di tutela sotto il profilo economico, mirando a garantire una retribuzione proporzionata alla quantità di lavoro prestata sulle diverse pratiche (ciò che, per inciso, sembra essere significativamente facilitato dall'utilizzo di meccanismi di tariffazione oraria, tanto all'interno dello studio quanto, per maggiore trasparenza e se concordato con i clienti, anche all'esterno). Ma occorrerà salvaguardare, in sede di definizione di un modello contrattuale di riferimento, quegli stessi spazi di autonomia e di libera iniziativa del giovane avvocato che, ove dallo stesso adeguatamente sfruttati, gli consentono di concorrere fattivamente all'attività di studio sotto i suoi molteplici profili e così di rendersi indispensabile all'interno dello studio. In mancanza della salvaguardia di tali aspetti, si finirebbe infatti per sacrificare alle tutele garantite dalla previsione di forme di lavoro subordinato aspetti essenziali e qualificanti della professione legale. Si potrà comunque conservare l'autonomia dell'attività dell'avvocato ove la sua

retribuzione, fatto salvo un minimo garantito, sia comunque calcolata in proporzione all'attività dallo stesso effettivamente svolta, restando la distribuzione del lavoro all'interno dello studio affidata ad un naturale meccanismo di cooperazione e, al tempo stesso, competizione tra i professionisti, sulla base delle rispettive competenze ed iniziative, seppure con un limitato intervento regolatore centralizzato (eventuale) che eviti situazioni gravi di mancato utilizzo delle risorse umane presenti all'interno dello studio. Il giovane avvocato "dipendente" potrebbe inoltre, ove non assoggettato ad un vincolo di esclusiva nei confronti dello studio presso il quale opera, bensì libero di (ed al tempo stesso tenuto a) svolgere autonoma attività promozionale e di reperimento di clienti, concorrere anche all'espansione della clientela dello studio, ovvero comunque acquisire propri clienti; ciò gli consentirebbe anche di migliorare la propria posizione contrattuale interna allo studio in vista della costituzione di un rapporto di tipo associativo. In questo contesto il giovane avvocato sarebbe anche incoraggiato a variare le proprie esperienze professionali e, nel contempo, a sviluppare propri peculiari settori di competenza specifica, cosicché risulterebbe incentivata anche quella formazione che pure deve in permanenza caratterizzare l'attività professionale legale. Pare dunque che un modello contrattuale che tenga conto dei sopra indicati elementi possa evitare che il rapporto di "impiego", in senso lato, del giovane avvocato ricada nel lavoro dipendente, risultando invece rispettata la peculiare autonomia della professione legale. Tale autonomia dovrebbe essere conservata anche in sede di gestione delle singole pratiche, ove si pensasse, a titolo esemplificativo, ad una sorta di collaborazione a progetto caratterizzata da spazi di indipendenza gestionale particolarmente ampi. La gestione delle singole pratiche di volta in volta affidate al giovane avvocato potrebbe infatti essere sostanzialmente assimilata alla realizzazione di "progetti" (ovvero di singole parti di un unico progetto più articolato), nel contesto dei quali la retribuzione potrebbe agevolmente essere commisurata alla quantità e qualità del lavoro effettivamente svolto.

2.4 La posizione del praticante

Vale la pena poi rilevare alcune peculiarità in relazione alla posizione dei praticanti. Il minor grado di autonomia nella gestione delle pratiche, così come la predominante rilevanza dell'elemento formativo, suggeriscono la necessità che il modello contrattuale di riferimento miri innanzitutto a garantire al praticante l'effettività e la proficuità della formazione che il *dominus* è tenuto a fornirgli; detto modello contrattuale dovrà inoltre prevedere un compenso minimo, dovuto in ragione dell'impegno prestato dal praticante in studio, anche a prescindere da una valutazione rigorosamente quantitativa della "produzione" professionale effettivamente realizzata dal praticante, valutazione che in tale fase formativa risulterebbe almeno in parte inappropriata. In relazione all'attività svolta dal praticante pare dunque che si possa più agevolmente fare riferimento al modello del contratto di apprendistato, senza che ciò pregiudichi le caratteristiche, eminentemente formative, della posizione professionale del praticante medesimo. Detto contratto

consentirebbe comunque di salvaguardare quel profilo fondamentale, anche a norma dell'art. 26 del Codice Deontologico, che è la necessaria retribuzione del lavoro dei praticanti.

POSSIBILITÀ DI CONFIGURARE UN CONTRATTO TIPO PER I PRATICANTI E I GIOVANI AVVOCATI CHE SIA ASSOGGETTABILE, QUANTO AI COMPENSI, ALLA CONTRIBUZIONE ALLA CASSA

(Dott. Paolo Rendina)

1. L'attuale assetto normativo ed evoluzione storica

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense venne istituita nel 1952 come Ente di Diritto pubblico con lo scopo di assicurare trattamenti di previdenza e forme di assistenza a favore degli iscritti e dei loro aventi diritto, in pratica a favore degli avvocati che esercitano la professione con carattere di continuità e dei loro superstiti.

Divenuta Fondazione di Diritto Privato a seguito dell'emanazione del D.lgs. n. 509/1994 e del successivo Decreto Interministeriale del 28 settembre 1995, la Cassa ha da sempre perseguito, quale primario obiettivo, non solo quello di garantire, in attuazione dell'art. 38 Cost., un adeguato e congruo trattamento previdenziale ma anche di erogare forme di assistenza per malattia, inabilità nonché maternità e indigenza.

Ma non solo. Merita infatti particolare attenzione la facoltà rimessa alla Cassa di gestire forme di previdenza integrativa nell'ambito della normativa vigente. Servizio ora reso finalmente possibile a seguito della delibera, varata il 17 marzo 2006 dal Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, con la quale si è pervenuti anche ad alcuni interventi parametrici e strutturali della previdenza forense.

In particolare, il Comitato dei delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ha recentemente approvato l'innalzamento delle aliquote a carico degli iscritti dal 10% al 12% del contributo soggettivo a partire dal 2009 e l'aumento dal 2% al 4% del contributo integrativo a partire dal 2007.

Sempre dal 2007, la liquidazione dei supplementi di prestazione sarà calcolata su base contributiva, ma solo per chi andrà in pensione dal 1° gennaio 2007, mentre sarà considerato l'intero arco della vita lavorativa nel calcolo retributivo della prestazione (con l'esclusione dei peggiori cinque anni).

Tale mini riforma non ha però sacrificato le agevolazioni già previste per i giovani fino a 35 anni, per i quali,

nei primi tre anni di iscrizione alla Cassa resta la riduzione a metà del contributo soggettivo minimo e l'eliminazione del contributo integrativo minimo.

Una riforma ritenuta necessaria e per il raggiungimento della quale si è assistito ad anni di durissime battaglie, anche e soprattutto politiche, certamente cristallizzate nella difficoltà di riuscire a conciliare le varie esigenze, anche generazionali, che da sempre si contrappongono in materia previdenziale.

Un vero e proprio "scontro" generazionale il cui superamento, alla luce di recenti ricerche, sarebbe in grado, anche a breve periodo, di apportare significativi vantaggi agli iscritti già in età pensionabile nonché sgravi fiscali e, comunque, una minor pressione nelle tasche dei giovani iscritti alla Cassa.

In tal senso, merita pertanto un cenno particolare il principio sancito dall'art. 35 della Legge Delega del 23 aprile 2004, n. 243 in materia di previdenza complementare dei professionisti, in quanto può considerarsi un punto di arrivo per una migliore tutela previdenziale costituzionalmente garantita ed un nuovo strumento parallelo e funzionale per la stessa Cassa di previdenza.

Per concludere questa breve ma doverosa panoramica sull'attuale assetto normativo e sulle recenti innovazioni apportate al sistema di previdenza forense, va precisato che la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, ad oggi, conta un numero di circa 112.000 avvocati iscritti, di cui circa il 43% ha meno di 40 anni di età, con circa 47.000 iscritti all'Albo, ma non alla Cassa, che contribuiscono solo in termini di contributo integrativo (2%). Da questi numeri, non può che emergere un dato significativo. Il numero di iscritti è in aumento, ma il potere contributivo sembra essere inversamente proporzionale creando una sorta di pericoloso paradosso per cui i giovani non contribuiscono a sufficienza per garantire una congrua previdenza ai colleghi in età pensionabile. D'altro canto gli stessi giovani, iscrivendosi tardivamente e comunque apportando inizialmente contributi minimi, rischieranno di non vedere nemmeno quel minimo, oggi almeno garantito, per le proprie spese assistenziali e previdenziali.

2. I diversi regimi contributivi e l'iscrizione alla Cassa

Per poter verificare se vi sia o meno una possibilità di configurare un contratto tipo per i praticanti e i giovani avvocati che sia assoggettabile, quanto ai compensi, alla contribuzione alla Cassa, è necessario innanzitutto fare un breve cenno sul sistema contributivo oggi vigente nonché sulle modalità di iscrizione alla Cassa dei vari soggetti interessati.

L'attuale sistema contributivo prevede che gli iscritti versino un contributo c.d. soggettivo e un contributo c.d. integrativo i quali rappresentano la fonte primaria di finanziamento delle prestazioni previdenziali erogate

dalla Cassa Forense.

In particolare, il contributo soggettivo di cui all'art. 10 della Legge 576/1980 viene versato in proporzione (ora ancora pari al 10% e dal 2009 innalzato al 12%) al reddito netto dichiarato dall'iscritto ai fini Irpef entro un tetto annualmente rivalutabile, associato ad un 3% (4% dal 2009) del reddito dichiarato oltre il tetto.

Il successivo art. 11 disciplina invece la misura dovuta a titolo di contributo c.d. integrativo il quale è da versarsi nella misura del 4% in proporzione al volume di affari Iva dichiarato, di natura professionale.

In quest'ottica si inserisce, grazie all'emanazione del D.Lgs. n. 151/2001, il contributo di maternità dovuto da tutti gli iscritti alla Cassa secondo le stesse modalità previste per la riscossione dei contributi minimi (soggettivo ed integrativo). Detto contributo, applicato per la prima volta nel 1993, è finalizzato alla copertura dell'indennità di maternità erogata in favore delle professioniste iscritte alla Cassa (D.Lgs. n. 151/2001, come modificato dalla Legge n. 289/2003).

Fatta questa premessa, doverosa per ragioni di metodo espositivo, è necessario verificare quali sono i requisiti e gli adempimenti necessari per l'iscrizione alla Cassa Forense, tanto per i giovani praticanti non abilitati, quanto per quelli iscritti allo speciale albo dei praticanti abilitati ed, infine, per i giovani avvocati infra quarantenni:

2.1 Il praticante non abilitato

Il regolamento parla chiaro. I praticanti senza abilitazione al patrocinio non possono iscriversi alla Cassa di Previdenza non avendo, pertanto, alcun obbligo nei confronti della stessa. In particolare, il neo-laureato che si iscrive all'albo dei praticanti non deve trasmettere alla Cassa la comunicazione obbligatoria (modello 5) di cui all' art. 17 della Legge 586/1980 né, tanto meno, applicare il 2% sui corrispettivi rientranti nel volume di affari IVA. Questo comporta ovviamente che tale categoria non possa così ricevere alcun tipo di assistenza (tanto per infortuni sul lavoro, quanto previdenziale) nonostante il proprio proficuo ed assiduo lavoro all'interno di uno studio legale.

2.2 Il praticante abilitato e l'iscrizione facoltativa alla Cassa

Anche per i praticanti c.d. abilitati ma non iscritti alla Cassa non esistono obblighi contributivi, sennonché per gli stessi sussiste è la possibilità di trasmettere domanda di iscrizione alla Cassa per l'anno in corso o con effetto retroattivo, a decorrere dal primo anno di iscrizione nel registro dei praticanti con abilitazione al patrocinio o da uno degli anni successivi al primo.

Il praticante abilitato può fruire della riduzione alla metà del contributo soggettivo minimo per i primi tre anni di iscrizione alla Cassa, se si iscrivono alla stessa, per la prima volta, con decorrenza anteriore al compimento del 35° anno di età.

I praticanti abilitati al patrocinio devono trasmettere alla Cassa, entro il 30 settembre di ciascun anno, la comunicazione obbligatoria (modello 5) di cui all' art. 17 della Legge 586/1980, indicando il reddito professionale Irpef netto, denunciato con il modello Unico, relativamente all'anno solare anteriore alla presentazione della dichiarazione al Fisco, nonché il volume di affari Iva relativo al medesimo anno.

L'obbligo di invio della comunicazione obbligatoria permane a carico dei praticanti abilitati al patrocinio iscritti alla Cassa nell'anno solare anteriore a quello di trasmissione del modello 5 e nessuna deroga può essere ammessa rispetto a tale adempimento.

La normativa, poi, obbliga l'iscritto al pagamento del contributo minimo soggettivo ma in misura ridotta al 50%, limitatamente ai primi tre anni di iscrizione alla Cassa, qualora la stessa decorra da data anteriore al compimento del 30° anno di età.

Ulteriore adempimento previsto è che il neoiscritto effettui il versamento del 10% sul reddito professionale Irpef netto fino al tetto massimo (stabilito dal Comitato dei delegati), nonché il 3% sulla parte di reddito eccedente il tetto, di cui sopra, in un'unica soluzione, entro il 31 luglio di ciascun anno oppure in due rate, di pari importo, di cui la prima, entro il 31 luglio e, la seconda, entro il 31 dicembre del medesimo anno.

Infine, anche il praticante abilitato dovrà applicare il 2% sull'effettivo volume di affari IVA (detratto l'importo del contributo integrativo già assoggettato ad IVA - Legge 22 marzo 1995, n. 85), essendo esonerati dal pagamento del contributo integrativo minimo.

Infine permane l'obbligo per tutti gli iscritti di versare il contributo di maternità.

2.3 Il giovane avvocato non iscritto alla Cassa

Diversa invece è la posizione del giovane avvocato che non si sia mai iscritto alla Cassa, ma che si sia già iscritto all'Albo.

Per questa categoria è comunque previsto che vengano versati i contributi e, comunque, inviata alla Cassa, entro il 30 settembre di ciascun anno, la comunicazione obbligatoria (modello 5) di cui all' art. 17 della Legge n. 576/1980, indicando il reddito professionale Irpef netto, denunciato con modello Unico, relativamente

all'anno solare anteriore alla presentazione della dichiarazione al Fisco, nonché il volume di affari Iva relativo al medesimo anno;

I giovani avvocati dovranno comunque applicare il 2% sui corrispettivi rientranti nel volume di affari Iva (detratto l'importo del contributo integrativo già assoggettato ad Iva - Legge 22 marzo 1995 n. 85) in un'unica soluzione, entro il 31 luglio di ciascun anno oppure in due rate, di pari importo, di cui la prima, entro il 31 luglio e la seconda, entro il 31 dicembre del medesimo anno.

L'iscrizione diventa invece obbligatoria qualora i giovani avvocati abbiano raggiunto o superato, nell'anno anteriore a quello di invio del modello 5, i livelli minimi di reddito professionale Irpef netto e/o di volume di affari Iva, stabiliti dal Comitato dei delegati ai fini della dimostrazione della continuità dell'esercizio professionale.

2.4 Il giovane avvocato già iscritto alla Cassa

Anche al giovane avvocato neo-iscritto vengono offerti indubbi vantaggi: infatti, è stata accordata - e recentemente confermata - l'esclusione dal pagamento del contributo minimo integrativo per i primi tre anni di iscrizione alla Cassa, sempre che siano coincidenti con l'iscrizione all'Albo. Per tale periodo, come recita l'ultimo provvedimento di riforma, il contributo integrativo resterà infatti dovuto solo in misura corrispondente al volume d'affari effettivamente dichiarato.

Come si può notare, solo l'iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (che può avvenire anche molti anni dopo l'effettivo inserimento in uno Studio Legale) può assicurare al professionista una congrua forma di assistenza assicurativa e/o previdenziale lasciando pertanto il praticante non iscritto (o eventualmente il giovane avvocato ancora non iscritto) in una sorta di limbo sicuramente in contrasto con l'art. 38 Costituzionale che cementifica tutt'altro principio: ovvero il principio solidaristico e assistenziale connesso a quella libertà dal bisogno cui fa riferimento l'art. 3 comma 2 della Costituzione.

3. Problematiche e proposte per una nuova assistenza previdenziale

Per parlare di proposte è comunque necessario fare alcune ulteriori precisazioni.

a) L'attuale posizione di chi non è iscritto alla Cassa fa sì che, diversamente dalla posizione di ogni altro lavoratore impiegato nel settore pubblico o privato, lo stesso venga a mancare qualsiasi forma di assistenza assicurativa e/o previdenziale (es. incidenti sul lavoro, infortunio in itinere, maternità, malattia...). Non è un problema di poco conto se si considera che un neolaureato in legge, nella migliore delle ipotesi, potrà comunque accedere ad una forma di assistenza e previdenza solo ed esclusivamente al momento

dell'iscrizione nello speciale albo dei praticanti abilitati (e, pertanto, non prima di un anno dall'iscrizione all'Albo dei praticanti) e comunque solo potendo contare su un certo volume d'affari che possa permettergli il regolare versamento dei contributi.

b) L'attuale regime di contribuzione (soggettivo + integrativo) non risulta sufficiente affinché ciascun individuo possa finanziare la riserva necessaria alla copertura del trattamento previdenziale e assistenziale a lui destinato. Da alcune stime, infatti, risulta che l'attuale regime copre circa il 57% di quello che percepirà in media un avvocato trentenne che si iscrive oggi alla Cassa con l'ipotesi che il suo reddito medio evolverà in misura pari a quella osservata per le generazioni che lo hanno preceduto.

c) In Italia, si era creata una forbice preoccupante fra il gettito contributivo e la spesa pensionistica, con conseguente andamento declinante dell'indice di copertura a fronte di un aumento, graduale ma costante, della spesa previdenziale. Secondo gli analisti, un consistente aumento degli iscritti ha certamente contribuito alla diminuzione di tale forbice.

Vi è da dire però che sul tavolo delle questioni vi è anche, e soprattutto, il problema relativo all'accesso della professione. Cosa fare? Se da un lato, infatti, si adottasse un principio di maggiore rigidità nell'accesso alla professione ciò determinerebbe inevitabilmente (soprattutto in un sistema a ripartizione) una ulteriore contrazione del gettito, destinata a destabilizzare esponenzialmente il sistema. D'altro canto, la soluzione della liberalizzazione della professione non servirebbe a nulla se non si adottassero contromosse efficaci e, in ogni caso, utili al gettito contributivo.

d) Oggi, la Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza Forense ha di fatto la possibilità di erogare pensioni complementari calcolate con il metodo di capitalizzazione individuale, in forza del Decreto 5 dicembre 2005, n. 252 e dei regolamenti attuativi. Il disegno di legge, dopo aver riaffermato l'autonomia della nostra Cassa Forense, prevede (art. 351 *bis*) che gli enti di diritto privato di cui ai D.Lgs. 509/94 e 103/96, tra i quali vi è, com'è noto, anche la nostra Cassa Forense, possono, con l'obbligo della gestione separata, istituire sia direttamente sia secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera A e B, forme pensionistiche complementari.

A fronte di queste ulteriori precisazioni, si potrebbero avanzare alcune proposte per assoggettare un eventuale contratto con i Praticanti alla contribuzione alla Cassa.

3.1 Praticanti non abilitati e pensione complementare

I giovani neolaureati che intendano collaborare all'interno di uno Studio Legale potrebbero venire assimilati,

dal punto di vista squisitamente previdenziale, a veri e propri lavoratori parasubordinati potendo usufruire dei servizi assistenziali e previdenziali offerti da un apposito Fondo pensione dedicato.

Attualmente l'INPS prevede, per il lavoratori parasubordinati, diverse tipologie di contributo, ossia un contributo per professionisti e collaboratori, da corrispondere in misura diversa a seconda dei casi.

Nel caso di specie, potrebbe essere invece previsto il pagamento di una quota fissa da corrispondere, ad opera del dominus, annualmente o, in alternativa, entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento dell'eventuale compenso concordato con lo Studio e in misura percentuale allo stesso.

Questo meccanismo potrebbe essere realizzato grazie alla possibilità rimessa alla Cassa di gestione delle pensioni complementari, mediante una sorta di pensione complementare dedicata ai Praticanti (abilitati e non) ed ai giovani avvocati non iscritti.

Da ciò potrebbero derivarne alcuni indubbi vantaggi.

- **Per i praticanti:** i quali potrebbero godere di tutela assistenziale e previdenziale sino alla loro iscrizione all'Albo dei praticanti, maturando così da subito gli anni contributivi.
- **Per il dominus:** per il quale potrebbero prevedersi alcuni sgravi fiscali quali, a titolo meramente esemplificativo, la possibilità di detrazione dal proprio reddito professionale Irpef netto quanto versato a titolo di contribuzione integrativa a favore del praticante.
- **Per la stessa Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense:** la quale potrebbe garantirsi, da subito, un maggior gettito contributivo.

3.2 Praticanti abilitati e giovani avvocati

Il sistema contributivo sopra delineato potrebbe inoltre coesistere con l'eventuale iscrizione del praticante nell'Albo Speciale dei praticanti abilitati al patrocinio, nonché con l'eventuale iscrizione del praticante direttamente nell'Albo degli Avvocati.

In effetti, in entrambi i casi il versamento di contributi complementari non osterebbe comunque al pagamento dei contributi dovuti nel caso di iscrizione facoltativa alla Cassa che rimarrebbero, con le agevolazioni ancora oggi previste, a carico del singolo professionista.

Nel caso invece di obbligo di iscrizione per aver raggiunto o superato, nell'anno anteriore a quello di invio del modello 5, i livelli minimi di reddito professionale Irpef netto e/o di volume di affari Iva, il neo iscritto potrebbe comunque avvalersi, dell'istituto della ricongiunzione, così come disciplinato dalla Legge n. 45/1990 o, in

alternativa, proseguire contribuendo anche alla Cassa.

L'eventuale contratto potrebbe infatti prevedere, nel solo caso di ricongiunzione a seguito di iscrizione obbligatoria ad opera del solo praticante abilitato, che dall'aliquota versata dal dominus, quale contributo previdenziale sulle parcelle su cui il praticante ha effettivamente prestato la propria opera, possa essere trattenuta una percentuale da destinarsi alla contribuzione previdenziale del praticante come se si trattasse di una sorta di ritenuta d'acconto previdenziale.

4. Conclusioni

Al termine di questa breve relazione, credo che la possibilità di configurare un contratto tipo per i praticanti e i giovani avvocati che sia assoggettabile, quanto ai compensi, alla contribuzione alla Cassa, sia non solo possibile, ma anche attuabile in termini relativamente brevi.

Non vi è dubbio che lo scontro generazionale si è più volte confrontato sul famigerato art. 26 del nostro Codice Deontologico laddove, da un lato veniva rivendicato quel contributo minimo ritenuto dovuto per le prestazioni offerte all'interno della struttura dello Studio mentre, dall'altro, veniva ovviamente osteggiato, con non poco livore, un certo disinteresse ad ogni imposizione in tal senso.

Ma un piccolo significativo traguardo per i "contendenti" potrebbe proprio essere rappresentato dalla possibilità, anche per i giovani neo-laureati maggiormente sensibilizzati sul tema previdenziale, di inserirsi nel mondo del lavoro potendo, da subito, assicurarsi quella forma di assistenza assicurativa e/o previdenziale che, purtroppo, è venuta a mancare per troppe generazioni.

Un provvedimento questo che potrebbe, fra l'altro, arginare quel mal costume oggi rappresentato dalla pratica fittizia di molti giovani. Esso infatti potrebbe garantire, mediante l'applicazione di contratti studiati ad hoc - contratti che prevedano, allo stesso tempo, sgravi fiscali per il dominus e tutela previdenziale - una pratica effettiva all'interno di quegli Studi che intendano crescere e formare i futuri giovani avvocati.

**BOZZA DI CONTRATTO
TRA
TITOLARE DELLO STUDIO
E PROFESSIONISTA COLLABORATORE**

(Avv. Filippo Andreani)

Scrittura privata¹ tra

....., residente in, alla via, CF, P.Iva

- *Titolare*-

e

....., residente in, alla via, CF, P.Iva

- *Professionista*-

Entrambe anche definite congiuntamente come “Parti”

Premesso che

- esaminate le capacità tecniche e personali del Professionista, il Titolare ha valutato l'utilità di una possibile introduzione del Professionista all'interno della propria struttura lavorativa (anche “Studio Professionale”);

¹ Riferimenti normativi - Codice Civile:

Art. 1373. *Recesso unilaterale – Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.*

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita.

È salvo in ogni caso il patto contrario.

Art. 2222. *Contratto d'opera – Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.*

Art. 2229. *Esercizio delle professioni intellettuali – La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi.*

(... Omissis ...)

Art. 2232. *Esecuzione dell'opera – Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti ed ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione.*

Art. 2236. *Responsabilità del prestatore d'opera – Se la prestazione implica soluzioni di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave.*

- il punto precedente è ritenuto di interesse da parte del Professionista che, intende prestare la propria opera di carattere legale all'interno dello Studio Professionale;
- in nessun modo il Professionista dovrà essere inquadrato come dipendente del Titolare, conservando sempre una propria autonomia, tanto organizzativa, quanto decisionale in ordine alla gestione del lavoro affidatogli da parte del Titolare;
- il presente accordo è concordemente volto alla instaurazione di un rapporto di collaborazione professionale esclusiva, coordinata e continuativa, senza vincoli di subordinazione

si conviene e si stipula quanto segue

1. Premesse

1.1. Le premesse formano parte integrante del presente contratto e le Parti rinunciano, sin da ora, a muovere eccezioni in ordine alla loro veridicità.

2. Oggetto

2.1. Il presente accordo è inteso al fine di conferire un incarico di collaborazione continuativa, al Professionista, il quale, in accordo con la propria libertà da vincoli di subordinazione, dovrà comunque operare per correttamente contribuire al lavoro svolto all'interno dello Studio Professionale del Titolare.

2.2. Fanno parte delle attività comprese nell'incarico conferito al Professionista, soltanto a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la redazione di pareri legali;
- l'assistenza in sede giudiziaria degli assistiti dal Titolare;
- la redazione di atti giudiziari;
- la partecipazione alle riunioni volte alla istruzione di una pratica, tanto in presenza degli assistiti, quanto svolte nell'esclusivo ambito dei colleghi che collaborano all'interno dello Studio Professionale;
- la partecipazione alle attività volte all'organizzazione dell'attività all'interno dello Studio Professionale;
- ogni altra attività, alle precedenti connessa, ritenuta utile da parte del Titolare al fine di rendere profittevole l'incarico affidato al Professionista.

3. Svolgimento dell'attività di consulenza

3.1. Lo svolgimento dell'attività di collaborazione avverrà in piena autonomia ed al di fuori di ogni vincolo del rapporto di lavoro subordinato, quindi senza obbligo di presenza, di orari, di gerarchia nei confronti di alcuno della nostro Studio Professionale.

3.2. L'incarico sarà svolto con diligenza e professionalità, nel rispetto dell'esigenza imposta dalla natura dell'incarico stesso, in accordo con le necessità connesse alla peculiare attività svolta dallo Studio

Professionale.

3.3. Al Professionista dovrà essere messo a disposizione, da parte del Titolare, tutto il supporto tecnico ed informatico utile al fine di svolgere diligentemente l'incarico affidatogli.

4. Durata

4.1. Il presente contratto di collaborazione avrà durata di 1 anno con decorrenza dal e si intenderà tacitamente rinnovato, di anno in anno, per un uguale periodo salvo che una delle parti abbia effettuato formale disdetta scritta da inviare all'altra parte entro tre mesi prima della data di scadenza.

5. Corrispettivo

5.1. Il compenso per la suddetta attività di collaborazione è forfettariamente determinato nell'importo minimo garantito di Euro al lordo delle eventuali ritenute di legge, e sarà pagato con cadenza mensile, entro il sesto giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

5.2. Al fine di ottenere il tempestivo pagamento del proprio corrispettivo, il Professionista dovrà presentare regolare fattura intestata al Titolare entro l'ultimo giorno del mese di riferimento.

5.3. Al termine di ogni anno di collaborazione, sarà a discrezione del Titolare individuare una somma *bonus* da conferire al Professionista, in ragione dell'eventuale particolare proficuità dell'opera da questi svolta. La misura di tale somma sarà compresa tra un minimo del 50% del minimo mensile pattuito ed un massimo del 200% dello stesso minimo mensile pattuito.

5.4. Per le pratiche personali del Professionista, consegnate da propri assistiti e gestite all'interno dello Studio Professionale, verrà riconosciuto un compenso aggiuntivo al Professionista nella misura del%, calcolato sull'importo fatturato direttamente dallo Studio Professionale con riferimento alle pratiche in questione.

6. Spese

6.1. Tutte le spese inerenti e necessarie allo svolgimento del suddetto contratto sono integralmente a carico del Titolare.

6.2. Le eventuali spese straordinarie e non direttamente pertinenti all'incarico affidato, provvisoriamente sostenute da parte del Professionista, saranno rimborsate dal Titolare solamente ove preventivamente concordate.

6.3. Rimane a carico esclusivo del Titolare anche la copertura assicurativa per la responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività del Professionista presso il Titolare stesso.

7. Accesso e permanenza in studio

7.1. L'accesso e la permanenza presso lo Studio Professionale sono consentiti per l'espletamento

dell'incarico di collaborazione, fermo restando l'obbligo di segretezza sulle notizie conosciute in ragione o in occasione dello svolgimento dell'attività di collaborazione o della permanenza negli uffici.

8. Obbligo di riservatezza

8.1. In particolare il Professionista, durante e dopo il periodo della sua collaborazione, s'impegna a non rivelare a terzi qualsiasi informazione riguardante le attività dello Studio Professionale, e si impegna altresì a non trattenere alcun documento di qualsiasi genere che riguardi informazioni riservate, o dati, di cui sia comunque a conoscenza.

8.2. In accordo con quanto previsto dal d.lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con la sottoscrizione del presente accordo il Professionista accetta di essere nominato quale incaricato del trattamento di dati, impegnandosi a rispettare le indicazioni fornitegli dal Titolare in ordine alle concrete modalità di effettuazione del trattamento degli stessi dati personali.

9. Risarcimento danni

9.1. In caso di violazione degli obblighi assunti dal Professionista, ed in particolare di quelli previsti al precedente articolo 8, questi sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni che potranno derivare allo Studio Professionale.

10. Disposizioni finali

Per quanto qui non espressamente previsto, varranno le disposizioni sul lavoro autonomo previste dal codice civile, e più precisamente le disposizioni generali di cui agli artt. 2222 e seg. e le disposizioni sulle professioni intellettuali di cui agli artt. 2229 e seg..

Letto, confermato e sottoscritto

....., li

Il Titolare

Il Professionista

BOZZA DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE LEGALE

(Dott.ssa Laura D'Angeli)

Tra l'Avv., nato a il, residente in, via, n. ..., C.F., P. IVA., titolare dello Studio Legale (in seguito definito anche **Studio**) sito in, via n. ..., ed iscritto al relativo Albo dell'Ordine degli Avvocati di, n. ...

- Dominus

e

L' Avv./Dott., nato a il, residente in, via n. ..., C.F., P. IVA., iscritto al relativo Albo dell'Ordine degli Avvocati di, n. ... (*quale Praticante Avvocato Abilitato se Dott.*)

- Collaboratore

Premesso che

- Lo Studio Legale deve garantire alla propria clientela un servizio adeguato e sempre aggiornato, anche per mezzo dell'attività legale svolta da validi collaboratori.
- Il Collaboratore risulta in possesso di idonei requisiti e specifiche conoscenze professionali atte al corretto esercizio dell'attività professionale.
- Secondo quanto previsto dagli artt. 25 e 26 del Codice Deontologico degli Avvocati (in seguito semplicemente **Codice Deontologico**), il Dominus deve consentire ai propri collaboratori la possibilità di migliorare la propria preparazione professionale, compensandone la collaborazione in proporzione all'apporto ricevuto, oltre che fornire un adeguato ambiente di lavoro.
- L'attività prestata dal Collaboratore non rientra nell'esercizio di un'attività subordinata, mantenendo questi, comunque e sempre, la propria condizione di libero professionista.
- Il Collaboratore dichiara di avere le conoscenze professionali atte a realizzare la propria attività in totale autonomia, se pur in linea con quanto richiesto dal Dominus, per la migliore riuscita dell'attività legale dello Studio.

- Col presente contratto, le parti intendono costituire un rapporto di lavoro autonomo ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 2222 e ss. c.c.
- Entrambe le parti del contratto sono soggette ai doveri previsti dal Codice Deontologico.

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente accordo, in considerazione dei reciproci diritti e doveri derivanti dal presente contratto ed essendo intenzione che questi siano legalmente sanciti, le parti, in accordo con i termini e le condizioni di seguito convenuti, stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto dell’incarico

Il Dominus conferisce al Collaboratore, che accetta, l’incarico di collaboratore legale.

Il Collaboratore si obbliga a fornire allo Studio, in forma autonoma e senza vincolo di subordinazione, la propria collaborazione per lo svolgimento dell’attività professionale richiestagli in campo legale.

La prestazione oggetto del presente contratto viene resa nell’ambito di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato.

Il Dominus avrà, comunque, diritto alla supervisione tecnica dell’attività svolta dal Collaboratore, fornendo le direttive di massima, tese alla corretta esecuzione dell’attività di cui in premessa.

L’attività professionale prestata dal Collaboratore avrà ad oggetto: la redazione di atti giudiziari e pareri legali, attività di ricerca in ambito legale, sostituzione del Dominus in udienza e quant’altro sia connesso all’esercizio dell’attività legale sia in ambito giudiziale che stragiudiziale.

Art. 2 – Svolgimento dell’incarico

L’attività professionale verrà svolta prevalentemente presso lo Studio Legale, in totale autonomia e senza l’assoggettamento ad alcun vincolo di subordinazione.

In considerazione della natura degli incarichi conferiti, l’attività professionale dovrà svolgersi celermente, tenuto conto dei tempi a cui ogni singola pratica sarà in concreto soggetta, senza che ciò comporti l’obbligo di orari e presenze standardizzati da tenersi all’interno dello Studio, che snaturerebbero la natura di libero professionista del Collaboratore.

Il Collaboratore potrà accrescere la propria professionalità attraverso la partecipazione a seminari e corsi di aggiornamento idonei all’approfondimento della formazione, previo consenso del Dominus e nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

Art. 3 – Doveri e compiti del Collaboratore

Fermi restando gli ambiti di autonomia e flessibilità propri dell’attività di cui al presente contratto, la prestazione del Collaboratore dovrà coordinarsi con le necessità del Dominus, il quale dovrà fornire tutti i suggerimenti atti a perseguire nel migliore dei modi le esigenze e gli obiettivi inerenti a detto accordo; inoltre,

il Collaboratore non potrà assumere e svolgere incarichi a beneficio di altri dominus, se non previo accordo – posto espressamente per iscritto – del Dominus.

Il Collaboratore:

- dovrà dedicare all'attività oggetto del contratto, il tempo necessario ad assicurare la completa e corretta esecuzione degli incarichi affidatagli;
- potrà utilizzare i locali e le attrezzature (biblioteca, banche dati, postazione, computer, etc.) dello Studio, messi a disposizione dal Dominus, e previo consenso di quest'ultimo, anche per l'esercizio dell'attività professionale svolta a titolo personale e per ricevere i propri clienti;
- non sarà soggetto ad alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Dominus, salvo il necessario rispetto delle direttive di massima fornitegli da questi e delle regole organizzative dello Studio;
- dovrà presentare, a richiesta e nei termini stabiliti dal Dominus, una relazione particolareggiata sull'attività svolta.

Nel compiere e portare a termine la propria attività, il Collaboratore dovrà operare con la diligenza richiesta dalla natura degli incarichi assunti, facendo un uso appropriato della propria professionalità nel pieno rispetto dei principi di correttezza e buona fede, tenendo conto di quanto previsto dagli artt. 1176, 2° c., e 2236 c.c.

Salvo il caso in cui non lo sia già, il Collaboratore è tenuto a fare domanda di iscrizione alla Cassa Forense.

Art. 4 – Doveri e compiti del Dominus

Il Dominus potrà procedere, liberamente, a verifiche periodiche per constatare la correttezza ed adeguatezza dell'attività svolta dal Collaboratore.

Lo stesso si assume, a proprie spese, l'onere di iscrivere il Collaboratore alla Cassa Forense, salvo che quest'ultimo non vi sia già iscritto.

Art. 5 – Sicurezza sul luogo di lavoro

Al Collaboratore sono assicurati tutti i diritti e le tutele scaturenti dalle vigenti disposizioni di legge in tema di sicurezza e igiene sul lavoro; si applica, in particolare, l'art. 7 del Decreto Legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, compatibilmente con le modalità ed il luogo di prestazione dell'attività svolta.

Art. 6 – Durata dell'incarico

Il presente contratto si intende stipulato a tempo determinato per una durata *triennale* con inizio dal e termine il, esclusa ogni tacita proroga e previa diversa volontà delle parti; qualsiasi accordo, riferentesi ad un periodo successivo allo scadere del termine appena pattuito, dovrà risultare da atto scritto a pena di nullità.

Art. 7 – Compenso e modalità di pagamento

Il compenso per l'attività giudiziale e stragiudiziale prestata per conto del Dominus, resa dal Collaboratore nel periodo di cui all'art. 6, viene stabilito in un fisso pari ad Euro,... (...*in lettera*...), salvo ulteriore importo che il Dominus ritenga opportuno concedere di volta in volta, nel caso dovesse constatare che la natura dell'attività svolta in concreto lo richieda.

Detto compenso, che dovrà corrispondersi mensilmente previo rilascio di regolare fattura da parte del Collaboratore, sarà soggetto a maggiorazione, a seguito del contributo dovuto ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 576/1981 oltre che dell'IVA.

Il Dominus, al termine di ogni anno di collaborazione e valutato il reale apporto prestato a beneficio del suo Studio dal Collaboratore, mediante la propria attività professionale, potrà decidere di concedergli un bonus economico extra.

Art. 8 – Rimborso delle spese

Il Dominus provvederà a rimborsare al Collaboratore le spese sostenute e validamente documentate – anche di viaggio, vitto ed alloggio nel caso di assolvimento di incarichi di trasferta svolti al di fuori del territorio nel quale è collocato lo Studio Legale –, preventivamente autorizzate dallo stesso.

Art. 9 – Maggiorazione del compenso

Qualora lo Studio dovesse acquisire nuova clientela per tramite del Collaboratore, il Dominus dovrà concedere una maggiorazione del compenso pari al,%, da calcolarsi sull'importo del fatturato derivante dalle relative pratiche.

Art. 10 – Copertura assicurativa per responsabilità civile contro terzi

Il Dominus si impegna a stipulare, a proprie spese, idonea copertura assicurativa per la responsabilità professionale del Collaboratore, per danni involontariamente arrecati a terzi, a seguito dell'attività professionale svolta a favore del di lui Studio.

Art. 11 – Recesso

Le parti convengono che, ai sensi dell'art. 2237 c.c., potranno recedere dal presente contratto, in qualsiasi momento, per causa di forza maggiore o per impedimento motivato di una delle parti.

A tal fine, la parte recedente comunicherà per iscritto all'altra – a mezzo di lettera raccomandata a/r – l'intenzione di recedere dal contratto; trascorso il congruo termine di preavviso (espressamente specificato per iscritto nella stessa comunicazione, a pena di nullità), ed il quale termine inizierà a decorrere dalla ricezione di detta comunicazione, il contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti.

A seguito della comunicazione del recesso, il Collaboratore dovrà far pervenire entro il termine indicato dal Dominus e, comunque, non oltre il termine di, giorni, tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta

fino a quel momento.

Il Dominus sarà tenuto al rimborso delle spese sostenute sino alla data del recesso ed al pagamento del compenso per l'opera svolta sino a quel momento.

In caso di rinuncia al periodo di preavviso, la stessa dovrà essere concordata per iscritto, fatto salvo, naturalmente, il compenso, spettante al Collaboratore per l'attività svolta e, maturato al momento del recesso.

Art. 12 – Risoluzione, cessazione degli effetti del contratto, conseguenze

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 1456 c.c., le parti convengono che:

- la violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 14 del presente contratto;
- l'esito negativo delle eventuali verifiche periodiche sull'attività svolta dal Collaboratore, secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente contratto;
- l'esecuzione della prestazione da parte di persone diverse dal Collaboratore,
- il comportamento eticamente scorretto nei confronti del Dominus ed in contrasto con quanto stabilito dal Codice Deontologico,

comporteranno la risoluzione di diritto e senza preavviso del contratto, già dal momento in cui il Collaboratore riceve comunicazione, tramite raccomandata a/r, dell'intenzione del Dominus di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 13 – Modifiche

Eventuali modifiche o aggiunte al presente contratto, saranno valide solo se concordate per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti

Art. 14 – Obbligo di riservatezza

Tutte le informazioni ed i documenti di cui il Collaboratore entrerà in possesso a seguito dello svolgimento della propria attività professionale dovranno essere considerati riservati.

Art. 15 – Trattamento dati

Ai sensi della Legge n. 196/2003, il Collaboratore dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati, da parte del Dominus per le finalità connesse e/o strumentali all'esecuzione del presente contratto.

Art. 16 – Foro competente

Il presente contratto viene concluso in presso lo Studio Legale del Dominus.

Le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di per qualsiasi controversia dovesse insorgere

tra loro in relazione all'interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente contratto.

Nel caso in cui la controversia abbia ad oggetto l'esercizio della professione o la violazione di norme deontologiche, la parte attorea dovrà dare preventiva comunicazione dei fatti contestati a chi di dovere, secondo quanto stabilito dagli artt. 2, 22 e 24 del Codice Deontologico.

Art. 17 – Norme applicabili

Il presente contratto è disciplinato, oltre che dalle disposizioni ivi contenute, dalle disposizioni della Legge Professionale, del Codice Deontologico, dagli artt. 2229 e ss., c.c., ed, in generale, dalle leggi che disciplinano i rapporti di lavoro autonomo.

Art. 18 - Accettazione

Il presente contratto viene redatto in duplice originale, trattenuto in originale per ciascuna parte contraente.

Per accettazione e conferma

....., lì

Il Dominus

Il Collaboratore

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e ss., c.c., il Collaboratore dichiara di aver preso attenta visione (e di aver attentamente riletto) quanto previsto dagli articoli del contratto ad oggetto, che vengono così espressamente e specificamente approvati:

art. 5 (sicurezza sul luogo di lavoro), art. 11 (recesso), art. 12 (risoluzione, cessazione degli effetti del contratto, conseguenze), art. 16 (foro competente).

....., lì

Il Collaboratore

.....

**BOZZA DI CONTRATTO
TRA
PRATICANTE E DOMINUS**

(Avv. Serena Carroli)

Tra l'Avv. _____ (di seguito, "**Dominus**"), nato a ____, il ____, residente in ____, via ____, n. ____, C.F. _____, iscritto all'Albo degli Avvocati, presso l'Ordine degli Avvocati di _____, sin dal ____, con il n. _____, nella qualità di titolare dello studio legale dello stesso Avv. _____ (di seguito, "**Studio Legale**" o anche solo "**Studio**"), con sede in _____, via _____ n. ____

e

il Dott. _____ (di seguito, "**Praticante**"), nato a ____, il ____, residente in ____, via ____, n. ____, C.F. _____,

Premesso

- che, ai fini dell'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati, è richiesto lo svolgimento di un periodo di pratica della durata di almeno due anni consecutivi presso lo studio di un avvocato, ai sensi del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (di seguito, "**Legge Professionale**"), nonché del regolamento della pratica forense, approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ____ con delibera del ____ (di seguito, "**Regolamento**"),
- che l'avvocato presso il cui studio la pratica è svolta è tenuto nei confronti del praticante ad assicurare l'effettività e a favorire la proficuità della pratica forense al fine di consentire un'adeguata formazione, nonché a fornire un adeguato ambiente di lavoro, riconoscendo al Praticante, dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato all'apporto professionale ricevuto, ai sensi dell'art. 26 del codice deontologico forense (di seguito, "**Codice Deontologico**"),
- che il Dominus si dichiara disponibile ad accogliere nel proprio Studio il Praticante, allo scopo di consentirgli lo svolgimento della pratica forense in modo coerente con i requisiti di legge,

- che i servizi legali offerti dallo Studio alla propria clientela sono tali da consentire un effettivo inserimento nella struttura operativa e la partecipazione, nei limiti presupposti dal praticantato, allo svolgimento dell'attività,
- che i servizi legali offerti dallo Studio comportano l'esigenza di un'attività di ricerca e di aggiornamento, in funzione sia del mantenimento di standard qualitativi che tengano conto dei mutamenti del quadro normativo, sia dell'adeguamento, ove necessario, delle strutture interne e delle modalità operative,
- che il Praticante si dichiara disponibile a fornire la propria collaborazione nell'attività dello Studio Legale, in modo coerente con lo svolgimento della pratica forense e nel rispetto di quanto di seguito convenuto,

si conviene

Art. 1) Le Premesse formano parte integrante del presente contratto (di seguito, "**Contratto**") e si hanno per approvate con la sottoscrizione dello stesso.

Art. 2) Il Dominus impartirà al Praticante una formazione adeguata, affinché questo possa apprendere un metodo di lavoro, nonché collaborare all'esame delle questioni giuridiche, assistere alle udienze e partecipare alla redazione di atti giudiziari e stragiudiziali, relativi alle pratiche trattate dal Dominus, in maniera proficua.

Il Praticante potrà assistere alle riunioni che siano tenute presso lo Studio Legale, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni ricevute dal Dominus, al fine di imparare a relazionarsi ai clienti e ad approcciarsi ai casi da questi prospettati sin dal momento del conferimento dell'incarico.

Il Praticante potrà altresì partecipare a seminari e corsi di aggiornamento, previo accordo con il Dominus e nel rispetto delle esigenze relative all'attività dello Studio.

Art. 3) Il Dominus è tenuto ad adempiere all'obbligo formativo previsto dal Contratto nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

Art. 4) Il Praticante si obbliga ad eseguire con diligenza gli incarichi affidatigli sulla base del Contratto, ai sensi degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., e nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

E' esclusa la possibilità per il Praticante di prestare la propria attività su incarico di altro dominus.

Il Praticante si obbliga altresì a mantenere riservate le informazioni e la documentazione delle quali verrà in possesso nello svolgimento degli incarichi affidatigli.

Art. 5) Nell'esecuzione del Contratto, entrambe le parti sono tenute al rispetto degli obblighi previsti dal

Codice Deontologico.

Art. 6) Nello svolgimento della sua attività, il Praticante dovrà prestare particolare attenzione allo studio della disciplina in materia di _____ e di _____² e tenersi costantemente aggiornato rispetto all'evoluzione normativa e degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, se esistenti.

Il Praticante dovrà redigere una relazione di n. ____ pagine con riferimento a ciascuna delle tematiche di aggiornamento convenute, nel rispetto delle scadenze che gli saranno assegnate³.

Art. 7) Il Dominus conferisce al Praticante, che accetta, l'incarico di verificare la conformità dello Studio Legale alla disciplina normativa regolata dagli artt. _____, e di redigere, entro il _____, i seguenti documenti:

- _____,
- _____,
- _____.

Art. 8) Nell'esecuzione del Contratto, il Praticante agirà senza vincolo di subordinazione nei confronti del Dominus, salvo il necessario coordinamento generale con l'attività dello stesso e nel rispetto delle seguenti modalità:

- l'attività del Praticante presso lo Studio Legale dovrà essere svolta con continuità, per il tempo necessario; in ogni caso, date le esigenze di coordinamento con l'attività del Dominus, il Praticante dovrà rendersi reperibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 20.00,
- nello svolgimento dell'attività giudiziale di udienza, il Praticante potrà eventualmente fare riferimento anche all'avv. _____,
- nella redazione degli atti giudiziali, il Praticante potrà eventualmente fare riferimento anche all'avv. _____,
- nella redazione degli atti stragiudiziali, il Praticante potrà eventualmente fare riferimento anche all'avv. _____,
- nello svolgimento dell'attività di aggiornamento in merito a _____, il Praticante potrà eventualmente fare riferimento anche all'avv. _____,
- nello svolgimento dell'attività di adeguamento dello Studio Legale alla _____, il Praticante potrà eventualmente fare riferimento anche all'avv. _____⁴.

² Indicare una o più tematiche per le quali si ritiene utile un aggiornamento dello Studio: potrebbe essere opportuno stabilire dei limiti generali, da decidersi ad opera del Consiglio dell'Ordine, in merito al grado di approfondimento richiesto. Le tematiche di aggiornamento potrebbero essere indicate, alternativamente, in un progetto formativo da allegare al Contratto.

³ Potrebbe essere opportuno indicare ulteriori parametri di riferimento per lo svolgimento della suddetta attività di aggiornamento.

⁴ Qualora il Dominus si avvalga della collaborazione di altri professionisti e questi possano fornire utili indicazioni al Praticante in merito alle attività giudiziale e stragiudiziale, nonché di aggiornamento e adeguamento, potrebbe essere opportuno individuare, in aggiunta al Dominus, altri referenti interni allo Studio.

Art. 9) Nella vigenza del Contratto ai sensi dell'art. 12, il Praticante avrà diritto a sospendere l'attività prevista dal Contratto per un periodo di ___ settimane, al fine di potersi adeguatamente preparare per sostenere la prova scritta dell'esame da avvocato nonché, in caso di differimento del termine finale del Contratto, di un periodo di ___ settimane al fine di potersi adeguatamente preparare per sostenere la prova orale dell'esame da avvocato,

Art. 10) Le parti concorderanno periodi di ferie, durante i quali il Praticante potrà sospendere l'attività e non sarà soggetto all'obbligo di reperibilità previsto dall'art. 8 del Contratto.

Art. 11) Nello svolgimento delle attività che gli saranno affidate, il Praticante avrà libero accesso alla biblioteca e gli sarà assegnata una postazione munita di terminale, dalla quale potrà accedere alle banche dati dello Studio.

Il Praticante potrà avvalersi delle menzionate risorse dello Studio solo per un utilizzo coerente con gli scopi del Contratto.

Art. 12) La durata del Contratto è di due anni, con efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione del Praticante nel Registro dei Praticanti.

Nell'ipotesi che il Contratto sia sottoscritto successivamente, esso cesserà comunque allo spirare del secondo anno successivo a detta delibera.

Ogni accordo concernente l'eventuale differimento del termine finale alla data di iscrizione del Praticante nell'Albo degli Avvocati, a seguito del superamento dell'esame da avvocato, dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti.

Art. 13) Al Praticante è dovuto il rimborso delle spese sostenute nell'attività svolta a favore del Dominus e dei clienti di questo, dietro presentazione dei relativi giustificativi di spesa.

A partire dal secondo anno, al Praticante sarà corrisposto un compenso pari al ___% dei diritti e degli onorari dovuti, con riferimento agli importi previsti dal Tariffario Forense⁵, per le singole attività giudiziali e stragiudiziali dallo stesso prestate a favore dei clienti del Dominus, con esclusione dell'attività procuratoria svolta in udienza e al lordo delle ritenute fiscali.

Detto compenso sarà maggiorato del contributo ai sensi dell'art. 11 della legge 20 settembre 1981, n. 576, a far tempo dall'iscrizione del Praticante alla Cassa Forense ai sensi dell'art. 16 del Contratto, nonché dell'IVA.

Nell'importo che sarà così determinato dovrà considerarsi compreso anche il corrispettivo per le attività di cui agli artt. 6 e 7 del Contratto e, comunque, per qualsiasi attività, anche qui non espressamente prevista, che sia svolta in forza del Contratto.

⁵ Il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, non ha previsto l'abrogazione del Tariffario Forense, bensì l'eliminazione della sua obbligatorietà.

Il compenso sarà corrisposto dal Dominus al Praticante mensilmente, in relazione alle attività svolte dallo stesso nel mese di riferimento, previa emissione di regolare fattura e a prescindere dal fatto che le attività svolte dal Praticante abbiano costituito, o meno, già oggetto di fatturazione ai clienti del Dominus.

oppure

Al Praticante è dovuto il rimborso delle spese sostenute nell'attività svolta a favore del Dominus e dei clienti di questo, dietro presentazione dei relativi giustificativi di spesa.

A partire dal secondo anno, al Praticante sarà corrisposto un compenso mensile di importo pari a € ___ per le attività giudiziali e stragiudiziali dallo stesso prestate a favore dei clienti del Dominus, con esclusione dell'attività procuratoria svolta in udienza e al lordo delle ritenute fiscali.

Detto compenso sarà maggiorato del contributo ai sensi dell'art. 11 della legge 20 settembre 1981, n. 576, a far tempo dall'iscrizione del Praticante alla Cassa Forense ai sensi dell'art. 16 del Contratto, nonché dell'IVA. Nell'importo che sarà così determinato dovrà considerarsi compreso anche il corrispettivo per le attività di cui agli artt. 6 e 7 del Contratto e, comunque, per qualsiasi attività, anche qui non espressamente prevista, che sia svolta in forza del Contratto.

Il compenso sarà corrisposto dal Dominus al Praticante, previa emissione di regolare fattura e a prescindere dal fatto che svolte dal Praticante abbiano costituito, o meno, già oggetto di fatturazione ai clienti del Dominus.

Art. 14) Al Praticante spetterà una maggiorazione del ___% sul compenso, previsto ai sensi dell'art. 13 del Contratto, per le attività prestate con riferimento ad eventuali nuovi clienti dallo stesso conferiti allo Studio.

oppure

nel caso di compenso mensile di importo fisso

Al Praticante spetterà una maggiorazione del ___% sul compenso mensile, previsto ai sensi dell'art. 13 del Contratto, a titolo di premio, qualora egli conferisca nuovi clienti allo Studio.

Art. 15) Il Praticante è tenuto ad aprire un conto corrente bancario o postale per la corresponsione del compenso come sopra pattuito ed i prelevamenti per il pagamento delle spese ai sensi dell'art. 19, comma 3 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 16) Al termine del primo anno di pratica, il Praticante è tenuto a trasmettere domanda di autorizzazione al patrocinio al Consiglio dell'Ordine, nonché domanda di iscrizione alla Cassa Forense.

Art. 17) Il Dominus dovrà stipulare, a proprie spese, idonea polizza assicurativa contro la responsabilità civile professionale del Praticante, per l'attività da questo svolta presso lo Studio, ovvero il Praticante dovrà essere incluso tra i soggetti coperti dalla polizza assicurativa professionale del Dominus.

Art. 18) A ciascuna delle parti è data la facoltà di recedere liberamente dal Contratto, prima della relativa scadenza, mediante comunicazione scritta da inviarsi all'altra per mezzo di raccomandata a/r, con un preavviso di n. ____ giorni e con contestuale segnalazione al competente Consiglio dell'Ordine.

In caso di recesso, al Praticante saranno dovuti il rimborso delle spese sostenute ed il compenso maturato fino alla scadenza del periodo di preavviso.

Le parti potranno concordare per iscritto la rinuncia al periodo di preavviso, fermi restando i diritti economici maturati dal Praticante.

Art. 19) Il Contratto potrà essere risolto, senza preavviso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., sempre mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r, e con contestuale segnalazione al competente Consiglio dell'Ordine, nelle seguenti circostanze:

- violazione del segreto professionale da parte del Praticante,
- assunzione di accordi personali con i clienti dello Studio senza previa autorizzazione del Dominus,
- inattività del Praticante, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di due settimane,
- sospensione, cancellazione o radiazione del Praticante dall'Albo a cui è iscritto.

Art. 20) Le parti si danno reciprocamente atto che, quando le prestazioni lavorative oggetto del Contratto siano svolte presso lo Studio Legale, saranno assolti, ove applicabili in funzione della specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento della collaborazione, gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 21) Il trattamento dei dati personali del Praticante, al fine di adempiere alle obbligazioni derivanti dall'attività professionale di natura legale prestata in favore del Dominus ovvero dei clienti del Dominus, nonché al fine di adempiere agli obblighi di legge connessi alla stessa, sarà effettuato con le modalità e le finalità indicate nell'Informativa allegata al Contratto, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Detto trattamento non necessita del consenso del Praticante ai sensi del combinato disposto degli artt. 24 e 26 del citato decreto, dell'Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro n. 1/2005 e dell'Autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 22) Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di _____.

Qualora la controversia relativa alla interpretazione o alla applicazione del Contratto riguardi fatti attinenti all'esercizio della professione, la parte che intende agire in giudizio, dovrà darne preventiva comunicazione per iscritto all'altra parte, fatta eccezione per il caso in cui l'avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare, ai sensi dell'art. 22 del Codice Deontologico.

Inoltre, qualora integrino violazione di norme deontologiche, i fatti contestati dovranno essere comunicati al Consiglio dell'Ordine, ai sensi degli artt. 2 e 24 del Codice Deontologico.

Art. 23) Per tutto quanto non previsto dal Contratto, si rinvia alle disposizioni della Legge Professionale, del Codice Deontologico, del Regolamento vigente della pratica forense e degli artt. 2229 s.s. c.c..

[Data e luogo]

[Firma del Dominus]

[Firma del Praticante]

**BOZZA DI CONTRATTO
TRA
GIOVANE AVVOCATO
(CON MENO DI TRE ANNI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO)
E DOMINUS**

(Avv. Serena Carroli)

Tra l'Avv. _____ (di seguito, "**Dominus**"), nato a ____, il ____, residente in ____, via ____, n. ____, C.F. _____, iscritto all'Albo degli Avvocati, presso l'Ordine degli Avvocati di _____, sin dal _____, con il n. _____, nella qualità di titolare dello studio legale dello stesso Avv. _____ (di seguito, "**Studio Legale**" o anche solo "**Studio**"), con sede in _____, via _____ n. ____

e

l'Avv. _____ (di seguito, "**Collaboratore**"), nato a ____, il ____, residente in ____, via ____, n. ____, C.F. _____, iscritto all'Albo degli Avvocati, presso l'Ordine degli Avvocati di _____, sin dal _____⁶, con il n. _____,

Premesso

- che i servizi legali offerti dallo Studio alla propria clientela richiedono la collaborazione di altri professionisti e sono tali da consentire un effettivo inserimento nella struttura operativa e la partecipazione allo svolgimento dell'attività,
- che l'avvocato titolare dello studio deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la preparazione professionale, compensandone la collaborazione in proporzione all'apporto ricevuto, ai sensi dell'art. 25 del codice deontologico forense (di seguito, "**Codice Deontologico**"),
- che il Dominus si dichiara disponibile ad accogliere nel proprio Studio il Collaboratore, allo scopo di

⁶ La bozza di contratto è stata redatta con riferimento al rapporto tra giovane avvocato, con meno di tre anni di iscrizione all'Albo degli Avvocati, e Dominus.

riceverne un'utile collaborazione consentendogli di migliorare, al tempo stesso, la propria preparazione professionale,

- che i servizi legali offerti dallo Studio comportano l'esigenza di un'attività di ricerca e di aggiornamento, in funzione sia del mantenimento di standard qualitativi che tengano conto dei mutamenti del quadro normativo, sia dell'adeguamento, ove necessario, delle strutture interne e delle modalità operative,
- che il Collaboratore si dichiara disponibile a fornire la propria collaborazione nell'attività dello Studio Legale, nel rispetto di quanto di seguito convenuto,

si conviene

Art. 1) Le Premesse formano parte integrante del presente contratto (di seguito, "**Contratto**") e si hanno per approvate con la sottoscrizione dello stesso.

Art. 2) La collaborazione richiesta avrà ad oggetto l'esame di questioni giuridiche, la redazione di atti giudiziali e stragiudiziali, lo svolgimento di attività procuratoria d'udienza in sostituzione del Dominus, giusta delega di quest'ultimo, il compimento dei necessari depositi ai sensi di legge e gli altri incarichi affidati al Collaboratore sulla base del Contratto.

Art. 3) Il Dominus consentirà al Collaboratore di migliorare la propria preparazione professionale, fornendogli, ove richiesto, una formazione adeguata, affinché egli possa apprendere un metodo di lavoro e collaborare proficuamente alla trattazione delle pratiche dello Studio.

Il Collaboratore potrà partecipare alle riunioni che siano tenute presso lo Studio Legale, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni ricevute dal Dominus, al fine di poter esaminare con adeguata consapevolezza i casi prospettati dai clienti.

Il Collaboratore potrà altresì partecipare a seminari e corsi di aggiornamento, previo accordo con il Dominus e nel rispetto delle esigenze relative all'attività dello Studio.

Art. 4) Il Dominus è tenuto a favorire il miglioramento della preparazione del Collaboratore ai sensi dell'art. 3 del Contratto nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

Art. 5) Il Collaboratore si obbliga ad eseguire con diligenza gli incarichi affidatigli sulla base del Contratto, ai sensi degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., e nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

E' esclusa la possibilità per il Collaboratore di prestare la propria attività su incarico di altro dominus.

Il Collaboratore si obbliga altresì a mantenere riservate le informazioni e la documentazione delle quali verrà in possesso nello svolgimento degli incarichi affidatigli.

Art. 6) Nell'esecuzione del Contratto, entrambe le parti sono tenute al rispetto degli obblighi previsti dal Codice Deontologico.

Art. 7) Nello svolgimento della sua attività, il Collaboratore dovrà prestare particolare attenzione allo studio della disciplina in materia di _____ e di _____⁷ e tenersi costantemente aggiornato rispetto all'evoluzione normativa e degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, se esistenti.

Il Collaboratore dovrà redigere una relazione di n. ____ pagine con riferimento a ciascuna delle tematiche di aggiornamento convenute, nel rispetto delle scadenze che gli saranno assegnate⁸.

Art. 8) Il Dominus conferisce al Collaboratore, che accetta, l'incarico di verificare la conformità dello Studio Legale alla disciplina normativa regolata dagli artt. _____, e di redigere, entro il _____, i seguenti documenti:

- _____,
- _____,
- _____.

Art. 9) Nell'esecuzione del Contratto, il Collaboratore agirà senza vincolo di subordinazione nei confronti del Dominus, salvo il necessario coordinamento generale con l'attività dello stesso e nel rispetto delle seguenti modalità:

- l'attività del Collaboratore presso lo Studio Legale dovrà essere svolta con continuità, per il tempo necessario; in ogni caso, date le esigenze di coordinamento con l'attività del Dominus, il Collaboratore dovrà rendersi reperibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 20.00,
- nello svolgimento dell'attività giudiziale di udienza, il Collaboratore potrà eventualmente fare riferimento anche all'avv. _____,
- nella redazione degli atti giudiziali, il Collaboratore potrà eventualmente fare riferimento anche all'avv. _____,
- nella redazione degli atti stragiudiziali, il Collaboratore potrà eventualmente fare riferimento anche all'avv. _____,
- nello svolgimento dell'attività di aggiornamento in merito a _____, il Collaboratore potrà eventualmente fare riferimento anche all'avv. _____,
- nello svolgimento dell'attività di adeguamento dello Studio Legale alla _____, il Collaboratore potrà

⁷ Indicare una o più tematiche per le quali si ritiene utile un aggiornamento dello Studio: potrebbe essere opportuno stabilire dei limiti generali, da decidersi ad opera del Consiglio dell'Ordine, in merito al grado di approfondimento richiesto. Le tematiche di aggiornamento potrebbero essere indicate, alternativamente, in allegato al Contratto.

⁸ Potrebbe essere opportuno indicare ulteriori parametri di riferimento per lo svolgimento della suddetta attività di aggiornamento.

eventualmente fare riferimento anche all'avv. _____⁹.

Art. 10) Le parti concorderanno periodi di ferie, durante i quali il Collaboratore potrà sospendere l'attività e non sarà soggetto all'obbligo di reperibilità previsto dall'art. 9 del Contratto.

Art. 11) Nello svolgimento delle attività che gli saranno affidate, il Collaboratore avrà libero accesso alla biblioteca e gli sarà assegnata una postazione munita di terminale, dalla quale potrà accedere alle banche dati dello Studio.

Il Collaboratore potrà avvalersi delle menzionate risorse dello Studio solo per un utilizzo coerente con gli scopi del Contratto.

Art. 12) La durata del Contratto è di tre anni, con efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione del Collaboratore nell'Albo degli Avvocati.

Nell'ipotesi che il Contratto sia sottoscritto successivamente, esso cesserà comunque allo spirare del terzo anno successivo a detta delibera.

Ogni accordo in merito alla prosecuzione del rapporto oltre la scadenza del termine dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti.

Art. 13) Al Collaboratore è dovuto il rimborso delle spese sostenute nell'attività svolta a favore del Dominus e dei clienti di questo, dietro presentazione dei relativi giustificativi di spesa.

Al Collaboratore sarà corrisposto un compenso pari al ___% dei diritti e degli onorari dovuti, con riferimento agli importi previsti dal Tariffario Forense per le singole attività giudiziali e stragiudiziali dallo stesso prestate a favore dei clienti del Dominus, al lordo delle ritenute fiscali.

Detto compenso sarà maggiorato del contributo ai sensi dell'art. 11 della legge 20 settembre 1981, n. 576, nonché dell'IVA.

Nell'importo che sarà così determinato dovrà considerarsi compreso anche il corrispettivo per le attività di cui agli artt. 7 e 8 del Contratto e, comunque, per qualsiasi attività, anche qui non espressamente prevista, che sia svolta in forza del Contratto.

Il compenso sarà corrisposto dal Dominus al Collaboratore mensilmente, in relazione alle attività svolte dallo stesso nel mese di riferimento, previa emissione di regolare fattura e a prescindere dal fatto che le attività svolte dal Collaboratore abbiano costituito, o meno, già oggetto di fatturazione ai clienti del Dominus.

oppure

⁹ Qualora il Dominus si avvalga della collaborazione di altri professionisti con più di tre anni di iscrizione all'Albo e questi possano fornire utili indicazioni al Collaboratore in merito alle attività giudiziale e stragiudiziale, nonché di aggiornamento e adeguamento, potrebbe essere opportuno individuare, in aggiunta al Dominus, altri referenti interni allo Studio.

Al Collaboratore è dovuto il rimborso delle spese sostenute nell'attività svolta a favore del Dominus e dei clienti di questo, dietro presentazione dei relativi giustificativi di spesa.

Al Collaboratore sarà corrisposto un compenso mensile di importo pari a € ___ per le attività giudiziali e stragiudiziali dallo stesso prestate a favore dei clienti del Dominus, al lordo delle ritenute fiscali.

Detto compenso sarà maggiorato del contributo ai sensi dell'art. 11 della legge 20 settembre 1981, n. 576, nonché dell'IVA.

Nell'importo che sarà così determinato dovrà considerarsi compreso anche il corrispettivo per le attività di cui agli artt. 7 e 8 del Contratto e, comunque, per qualsiasi attività, anche qui non espressamente prevista, che sia svolta in forza del Contratto.

Il compenso sarà corrisposto dal Dominus al Collaboratore, previa emissione di regolare fattura e a prescindere dal fatto che le attività svolte dal Collaboratore abbiano costituito, o meno, già oggetto di fatturazione ai clienti del Dominus.

Art. 14) Al Collaboratore spetterà una maggiorazione del ___% sul compenso, previsto ai sensi dell'art. 13 del Contratto, per le attività prestate con riferimento ad eventuali nuovi clienti dallo stesso conferiti allo Studio.

oppure

nel caso di compenso mensile di importo fisso

Al Collaboratore spetterà una maggiorazione del ___% sul compenso mensile, previsto ai sensi dell'art. 13 del Contratto, a titolo di premio, qualora egli conferisca nuovi clienti allo Studio.

Art. 15) La collaborazione che si riveli indispensabile, oltre che valida e proficua per l'attività dello Studio, potrà costituire oggetto di una valutazione da parte del Dominus in merito all'opportunità di associare il Collaboratore.

Art. 16) Il Collaboratore è tenuto ad aprire un conto corrente bancario o postale per la corresponsione del compenso come sopra pattuito ed i prelevamenti per il pagamento delle spese ai sensi dell'art. 19, comma 3 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 17) Il Collaboratore è tenuto a trasmettere domanda di iscrizione alla Cassa Forense, qualora non vi fosse già iscritto in qualità di praticante abilitato al patrocinio.

Art. 18) Il Dominus dovrà stipulare, a proprie spese, idonea polizza assicurativa contro la responsabilità civile professionale del Collaboratore, per l'attività da questo svolta presso lo Studio, ovvero il Collaboratore dovrà essere incluso tra i soggetti coperti dalla polizza assicurativa professionale del Dominus.

Art. 19) A ciascuna delle parti è data la facoltà di recedere liberamente dal Contratto, prima della relativa scadenza, mediante comunicazione scritta da inviarsi all'altra per mezzo di raccomandata a/r, con un preavviso di n. ___ giorni e con contestuale segnalazione al competente Consiglio dell'Ordine.

In caso di recesso, al Collaboratore saranno dovuti il rimborso delle spese sostenute ed il compenso maturato fino alla scadenza del periodo di preavviso.

Le parti potranno concordare per iscritto la rinuncia al periodo di preavviso, fermi restando i diritti economici maturati dal Collaboratore.

Art. 20) Il Contratto potrà essere risolto, senza preavviso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., sempre mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r, e con contestuale segnalazione al competente Consiglio dell'Ordine, nelle seguenti circostanze:

- violazione del segreto professionale da parte del Collaboratore,
- assunzione di accordi personali con i clienti dello Studio senza previa autorizzazione del Dominus,
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di due settimane,
- sospensione, cancellazione o radiazione del Collaboratore dall'Albo degli Avvocati.

Art. 21) Le parti si danno reciprocamente atto che, quando le prestazioni lavorative oggetto del Contratto siano svolte presso lo Studio Legale, saranno assolti, ove applicabili in funzione della specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento della collaborazione, gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 22) Il trattamento dei dati personali del Collaboratore, al fine di adempiere alle obbligazioni derivanti dall'attività professionale di natura legale prestata in favore del Dominus ovvero dei clienti del Dominus, nonché al fine di adempiere agli obblighi di legge connessi alla stessa, sarà effettuato con le modalità e le finalità indicate nell'Informativa allegata al Contratto, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Detto trattamento non necessita del consenso del Collaboratore ai sensi del combinato disposto degli artt. 24 e 26 del citato decreto, dell'Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro n. 1/2005 e dell'Autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 23) Per ogni eventuale controversia relativa alla interpretazione o alla applicazione del Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di _____.

Qualora la controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del Contratto riguardi fatti attinenti all'esercizio della professione, la parte che intende agire in giudizio, dovrà darne preventiva comunicazione per iscritto all'altra parte, fatta eccezione per il caso in cui l'avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare, ai sensi dell'art. 22 del Codice Deontologico.

Inoltre, qualora integrino violazione di norme deontologiche, i fatti contestati dovranno essere comunicati al Consiglio dell'Ordine, ai sensi degli artt. 2 e 24 del Codice Deontologico.

Art. 24) Per tutto quanto non previsto dal Contratto, si rinvia alle disposizioni della Legge Professionale, del Codice Deontologico e degli artt. 2229 s.s. c.c..

[Data e luogo]

[Firma del Dominus]

[Firma del Collaboratore]